

337.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 15 GIUGNO 1965

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi</b> . . . . .	16255
<b>Disegni di legge (Presentazione)</b> . . . . .	16271, 16276
<b>Proposte di legge:</b>	
<i>(Approvazione in Commissione)</i> . . . . .	16255
<i>(Svolgimento)</i> . . . . .	16256
<b>Proposta di legge (Discussione):</b>	
SULOTTO ed altri: Regolamentazione del licenziamento (302) . . . . .	16256
PRESIDENTE . . . . .	16256
ARMAROLI . . . . .	16261
BORRA . . . . .	16265
CACCIATORE, <i>Relatore</i> . . . . .	16267
COLOMBO VITTORINO . . . . .	16271
GONELLA GIUSEPPE . . . . .	16263
GUIDI . . . . .	16256
<b>Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	16276
DELLE FAVE, <i>Ministro del lavoro e della   previdenza sociale</i> . . . . .	16276
GUIDI . . . . .	16276
MAZZONI . . . . .	16276
SCAGLIA, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . .	16276
<b>Per un lutto del deputato Bologna:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	16255
<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b>	16276

La seduta comincia alle 17.

PASSONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

*(È approvato).*

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bisantis, Bologna, Dall'Armellina, De Marzi, Prearo, Radi, Sabatini e Sinesio.

*(I congedi sono concessi).*

## Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. La IX Commissione (Lavori pubblici) nella seduta di stamane, in sede legislativa, ha approvato il seguente provvedimento:

Senatori ZANNIER ed altri: « Proroga del termine previsto dalla legge 16 dicembre 1964, n. 1400, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche » (*Approvata dalla VII Commissione del Senato*) (2367).

## Per un lutto del deputato Bologna.

PRESIDENTE. Informo che il deputato Bologna è stato colpito da grave lutto: la perdita del padre.

Al collega così duramente provato negli affetti familiari la Presidenza ha già fatto pervenire le espressioni del più vivo cordoglio, che ora rinnovo anche a nome dell'Assemblea.

**Svolgimento di proposte di legge.**

*La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:*

Leone Raffaele, Rampa, Buzzi, Vincelli, Borghi, Romanato, Franceschini, Reale Giuseppe, Pitzalis, Titomanlio Vittoria, Bertè, Caiazza, Fusaro, Savio Emanuela, Elkan, Fracassi, Isgrò, La Penna, Lucchesi, Sarti, Lettieri, Lattanzio e Colleoni: « Norme integrative delle disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 » (807);

Giugni Lattari Jole, Cruciani e Romeo: « Estensione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 226, al personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica comunque in servizio militare alla data del 23 marzo 1939 » (1386);

Giugni Lattari Jole e Grilli: « Assegnazione provvisoria di professori titolari di scuola media presso i licei e gli istituti superiori e loro successivo inquadramento nel ruolo A » (877);

Leone Raffaele e Semeraro: « Modifiche all'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 143, concernente la concessione di un contributo di lire 1 miliardo alla società stabilimenti navali di Taranto per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio » (1962).

*La Camera accorda altresì l'urgenza per la proposta di legge n. 1962.*

**Discussione della proposta di legge Sulotto ed altri: Regolamentazione del licenziamento (302).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sulotto, Spagnoli, Armàroli, Cacciatore, Maria Lisa Cinciari Rodano, Brodolini, Guidi, Luigi Berlinguer, Luigi Di Mauro, Naldini, Giulietta Fibbi, Vigorelli, Nives Gessi, Mazzoni, Olmini, Rossinovich, Tognoni e Venturoli: Regolamentazione del licenziamento.

Ricordo che la Commissione non ha presentato relazioni e che pertanto si discute sul testo dei proponenti.

Dichiaro aperta la discussione generale. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Guidi. Ne ha facoltà.

GUIDI. Signor Presidente, credo che oggi, all'inizio di un dibattito aperto dalla propo-

sta Sulotto e determinato da un impegno costante del nostro gruppo (la proposta Sulotto, per altro, raccoglie anche firme di colleghi di altri gruppi), ma soprattutto da un impegno generale delle masse popolari, degli stessi lavoratori, sia impossibile non fare riferimento a un fatto nuovo, cioè alla sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 1965. Credo che sia necessario fare riferimento a questa sentenza, in primo luogo perché essa traccia alcune linee importanti, analizza le origini, il fondamento della necessità di introdurre limiti al potere di licenziamento da parte del datore di lavoro; in secondo luogo perché la sentenza in parola abbraccia un ampio panorama del diritto del lavoro e del diritto al lavoro.

Credo sia impossibile trascurare l'importanza di questa sentenza. Certamente domani la riflessione potrà anche mettere in luce i limiti di questa sentenza, come l'esigenza di una più incisiva impostazione del problema, radicandolo negli aspetti del potere democratico del mondo del lavoro. Però, anche se domani la critica potrà mettere in evidenza tali aspetti, è impossibile disconoscere il valore del duplice limite imposto all'iniziativa privata dall'articolo 41 della Costituzione, come è impossibile tacere delle soluzioni immediate del problema di attuazione del dettato costituzionale che la stessa sentenza esplicitamente sollecita: si tratta non di una soluzione solidaristica, ma della necessità di porre un limite al potere di licenziamento del datore di lavoro, di porre un limite al recesso *ad nutum*, fondando tale limite sul diritto della persona umana. Punto di riferimento della stessa sentenza è la tutela dalle violazioni di questo fondamentale diritto della personalità umana.

Secondo punto importante — anche se qui l'analisi deve essere inevitabilmente sommaria — è quello della scelta dell'attività lavorativa. Ecco quindi l'ampio panorama che viene delineato: da una parte, la necessità di tutelare la scelta dell'attività lavorativa, in tutte le forme, dalla scuola al collocamento; dall'altra, la necessità di tutelare il modo di esercizio della stessa attività lavorativa. Qui dunque vi è un campo non solo di riflessione, ma di lavoro per il Parlamento, per l'attuazione di questi principi fondamentali del diritto al lavoro e del diritto del lavoro.

La conseguenza è la stessa Corte costituzionale a delinearla in modo chiaro. A questa situazione giuridica del cittadino fa riscontro, per quanto riguarda lo Stato, da una parte, il divieto di creare o lasciar sussistere

nell'ordinamento norme che pongano o consentano di porre limiti discriminatori a tale libertà, ovvero che direttamente o indirettamente la rinneghino; dall'altra, l'obbligo (il cui adempimento è ritenuto dalla Costituzione essenziale) dell'effettiva realizzazione del diritto al lavoro, indirizzandovi l'attività di tutti i pubblici poteri e dello stesso legislatore.

Vi è, quindi, un ampio campo di lavoro per noi, al fine di garantire l'effettiva tutela dei lavoratori; e di fronte a ciò l'obbligo — quello che la sentenza della Corte costituzionale definirà un obbligo di politica costituzionale — di realizzare e indirizzare l'attività di tutti i pubblici poteri allo scopo di garantire il diritto al lavoro.

Voi comprendete che, nel momento in cui si afferma questo, non si può non pensare che la stessa programmazione dovrà avere questo obiettivo fondamentale: garantire il diritto al lavoro e quindi porre in essere una serie di interventi legislativi al riguardo.

Certamente il legislatore terrà conto di questa sentenza della Corte costituzionale. Il diritto al lavoro deve essere considerato come diritto alla libertà; e si afferma nella stessa sentenza la necessità di introdurre cautele e temperamenti: cautele nel senso tecnico-giuridico, nel senso di garanzie.

La sentenza della Corte costituzionale non poteva ovviamente indicare le modalità di questa tutela, ma è chiaro che essa non può non ispirarsi a questa affermazione fondamentale: cioè che siamo in presenza di un diritto di libertà della persona umana. Di qui il preciso invito ai pubblici poteri di adeguarsi a tale concetto.

Ho detto, onorevoli colleghi, che indubbiamente questo tema della giusta causa nei licenziamenti è un tema portato avanti dalla lotta dei lavoratori, dal nostro impegno e anche dall'impegno di altre forze politiche. Non possiamo dimenticare la storia più vicina, lo sforzo di Giuseppe Di Vittorio, il grande parlamentare, il grande dirigente sindacale, e l'origine stessa della Costituzione, il forte movimento dei lavoratori che da circa un secolo pone questo problema e questo obiettivo. Sappiamo anche quanto fu dura la lotta nel nostro paese, in Francia e altrove. Ricordiamo come sorse il problema: da un'interpretazione dell'articolo 1780 del codice napoleonico, che sanciva il divieto di obbligare la propria opera in perpetuo. Si ragionava così: si diceva che il divieto di vincolare la propria opera in perpetuo non consentiva la possibilità di garantire il posto di lavoro, e pertanto si dava la facoltà al padrone di licenziare l'ope-

raio quando volesse. Cioè si garantiva all'operaio il diritto di essere licenziato *ad libitum*. Questa la sostanza dell'applicazione dell'articolo 1780 del codice napoleonico: e l'interpretazione nasceva da una famosa legge del 1791. La lotta fu aspra, tanto che la classe operaia francese riuscì ad ottenere una legge che finalmente garantiva quello che diremmo oggi il diritto di giusta causa, ponendo un limite allo strapotere padronale.

Anche in Italia vi furono grandi lotte. Ricordiamo che nel 1870 si svolse la famosa inchiesta sugli scioperi promossa dalla Camera. Alla fine si giunse alla proposta, accettata dai lavoratori, di istituire i famosi collegi dei probiviri, che ebbero vita con legge del 1893.

Forse è importante riflettere su questo. La classe operaia italiana ed una serie di movimenti popolari in Europa cominciarono a porre il problema del giudice, l'esigenza di un giudice che intervenisse a favore degli stessi lavoratori. Si poneva cioè fin da allora questa esigenza di giustizia: l'esigenza di un nuovo ordinamento che tutelasse gli stessi lavoratori.

Del resto, la classe operaia italiana, fin dal primo congresso delle camere del lavoro a Parma, sottolineò la necessità che fosse estesa questa legge, che fossero attuati alcuni punti che allora costituivano l'embrione di uno statuto dei diritti dei lavoratori: il collocamento attraverso la pubblicità, una seria legislazione di difesa del lavoro, il divieto di sostituire la forza pubblica ai lavoratori in sciopero (vedete come ritorna questo problema, anche a distanza di anni: lo ritroviamo persino nella nostra recente conferenza operaia di Genova), il riconoscimento del diritto delle maggioranze in sciopero. Un complesso, in definitiva, di richieste, di rivendicazioni che già costituivano gli elementi fondamentali su cui impostare uno statuto dei lavoratori.

Ma, in seguito, fu il regime fascista a cancellare questa legge, e la classe operaia ed anche alcuni elementi del mondo cattolico indicarono la perdita di tale conquista come un duro arretramento della condizione dei lavoratori sotto il fascismo.

Ricordo qui Francesco Carnelutti, la cui opera abbiamo valutato nei suoi aspetti pur diversi, contraddittori e geniali. In un articolo del 1907, facendo l'analisi di questi collegi dei probiviri, che in Italia si erano largamente diffusi (ne esistevano 242 ed avevano risolto una serie di controversie), proprio quel giurista cattolico rivendicava l'esigenza di un ordinamento che fosse volto a difendere gli

stessi lavoratori, e indicava questa esperienza come indubbiamente positiva.

Conosciamo, del resto, la storia dell'articolo 2118 del vigente codice civile; ricordiamo anche come esso ebbe vita; ricordiamo che la stessa giurisprudenza della Corte di cassazione resistette tenacemente alle richieste dei collegi dei probiviri, negando il criterio della giusta causa. Noi avemmo proprio allora questo anello conservatore, che resisté alle istanze che pur muovevano dai giudici di base.

Il regime fascista fece proprie le richieste dei gruppi dei datori di lavoro e consacrò tutto ciò nell'articolo del codice civile che oggi noi vogliamo modificare radicalmente.

Onorevoli colleghi, questa breve storia, questa breve sintesi fatta attraverso le leggi, sullo sfondo delle quali indubbiamente v'è la battaglia, la lotta eroica della classe operaia italiana, ci collega anche alle lotte che ebbero luogo in paesi vicini, ma soprattutto ci collega a questa esigenza fondamentale che affacciava il movimento popolare e che anche lo stesso mondo cattolico poi farà propria.

Noi ricordiamo che anche attualmente giuristi del mondo cattolico, da Santoro Passarelli al ricordato Carnelutti al Mengoni, affermano l'esigenza di una disciplina della materia, affermano che l'attuale regolamentazione è un arbitrio incompatibile con la tutela della personalità umana: l'interesse del datore di lavoro a valersi della libertà di recesso — scrive Santoro Passarelli — deve cedere di fronte all'interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro. Analoghe considerazioni fa l'illustre giurista Mengoni.

Dicevo che si tratta di una conquista storica del movimento operaio internazionale. In Francia, dove dal 1890 in poi la legislazione a tutela dei lavoratori ebbe il suo perfezionamento, vige una normativa che distingue lo sviamento di potere dall'abuso di diritto. Si ha sviamento di potere — secondo la dottrina e la giurisprudenza francesi — in caso di licenziamento del lavoratore per perseguire quest'ultimo, per far sì che la libertà sindacale, la libertà politica e la libertà di coscienza siano represses, cioè tutte le volte in cui sia violato il dettato costituzionale sulla libertà di coscienza, e quindi sulla libertà sindacale, politica, religiosa. Si ha, viceversa, abuso di diritto quando ci si avvale dolosamente di una causa: quando la si esagera, quando, in definitiva, si deforma anche il principio di giusta causa.

Nella legislazione tedesca questa garanzia è ancora più precisa. Si ritiene che il licenziamento non sia valido se è socialmente in-

giustificato. La legge favorisce il ricorso del lavoratore contro i licenziamenti antisociali e prevede anche determinate garanzie per reintegrarlo nel posto di lavoro. Ecco un punto su cui richiamo la vostra attenzione. A richiesta del datore di lavoro, la risoluzione può essere pronunciata qualora quest'ultimo adduca motivi che non consentano di sperare in una ulteriore collaborazione con il lavoratore; non basta la decisione, non bastano una penale né un risarcimento: per arrivare al licenziamento occorre dimostrare l'impossibilità di avvalersi ancora utilmente dello stesso lavoratore. Si tratta di limiti che indubbiamente tendono al ripristino del posto di lavoro, a garantire adeguatamente questo diritto della personalità umana.

Anche nel Belgio esiste una tutela efficace: una tutela che non soltanto prevede la possibilità del licenziamento soltanto per giusta causa, la reintegrazione e gli indennizzi, ma prevede anche un complesso intervento dei probiviri, che possono rendere una efficace giustizia.

Nei Paesi Bassi la legge prevede (è uno dei pochi casi della legislazione comparata) motivi di giusta causa determinati. E credo che sia la più ferma, perché prevede non soltanto il diritto alla reintegrazione con facoltà di opzione da parte del lavoratore fra la reintegrazione nel posto di lavoro e l'indennizzo, ma anche conseguenze di ordine penale per il datore di lavoro il quale non ottemperi alla richiesta di reintegrazione dello stesso lavoratore.

Vi è quindi un complesso di norme e di disposizioni che dimostrano come la giusta causa costituisca un obiettivo largamente raggiunto da tanta parte dei lavoratori. Si può dire che pochi paesi — tra cui la Spagna — ignorino questo istituto: la giusta causa esiste, è una realtà nei paesi in cui le masse lavoratrici sono riuscite, attraverso battaglie popolari, a conquistare questo obiettivo fondamentale, che è un obiettivo di civiltà e di progresso.

Nel nostro paese il principio è radicato non soltanto (e giustamente lo afferma la Corte costituzionale) sull'articolo 4 della Costituzione, ma discende dalla struttura della Costituzione stessa. Basti pensare all'articolo 41 della Carta fondamentale, cioè al duplice limite che essa pone all'iniziativa privata, limite secondo cui essa non può svolgersi contro l'utilità sociale, né può svolgersi contro la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Quindi abbiamo un tipo di Costituzione che ha modificato radicalmente la situazione

preesistente. Ecco perché si dice giustamente che la Costituzione repubblicana ha modificato la vecchia concezione dello Stato liberale, secondo cui le garanzie costituzionali si arrestavano all'ingresso della fabbrica, secondo cui il lavoratore cessava di essere cittadino nella fabbrica.

In effetti la Costituzione repubblicana ha fondato sulla libertà dei lavoratori le sorti stesse della democrazia. Quando noi diciamo, ripetendo una proposizione costituzionale, che la Repubblica è fondata sui lavoratori, diciamo che essa è fondata sulla loro libertà e sulla loro dignità: quindi la Repubblica protegge se stessa e la democrazia, salvaguardando l'autonomia e la libertà degli stessi lavoratori. Ecco il senso della nostra Carta costituzionale; ed ecco il legame intimo tra la programmazione, che deve porsi come un limite all'iniziativa privata, e la difesa e la dignità del lavoratore. È da questa garanzia che trae anche forza una serie di istituti, ma soprattutto la partecipazione del lavoratore alla vita dell'azienda.

Sarebbe davvero una presenza inefficace quella di lavoratori che partecipassero alla vita dell'azienda, ma potessero essere licenziati, per esempio, attraverso il pagamento di una penalità, in maniera tale che il datore di lavoro si liberasse così di una partecipazione che è riconosciuta come garanzia dello stesso ordinamento repubblicano. Nasce quindi dalla sostanza della nostra Costituzione, come esigenza interna di democrazia, la tutela del lavoratore nella fabbrica, la tutela della libertà e della dignità umana del lavoratore stesso.

Perciò noi riteniamo che questo sia un anello importante ed essenziale dello statuto dei diritti dei lavoratori ed anche un obiettivo importante della stessa democrazia italiana. Certamente, onorevoli colleghi, noi riteniamo che la giusta causa, proprio per le ragioni che ho indicato, come espressione ed esigenza della tutela della personalità del lavoratore, non possa essere affidata ad un metodo contrattuale. Vi è l'esigenza di garantire legislativamente l'esercizio della libertà della persona umana. Un diritto della personalità non può essere affidato ai livelli alterni dei poteri contrattuali. Del resto, la stessa sentenza della Corte costituzionale sottolinea il dovere della presenza dello Stato per garantire una precisa libertà, la pari dignità sociale, a norma dell'articolo 3 della nostra Costituzione, il quale esige che lo Stato intervenga per rendere effettiva e reale questa dignità. Non si tratta di una uguaglianza for-

male, ma di una uguaglianza sostanziale, nella quale il lavoratore senta la presenza di uno Stato veramente democratico.

In questo senso, quindi, noi realizziamo con la giusta causa gli aspetti essenziali, fondamentali del nostro ordinamento costituzionale.

Comprendo che, di fronte ad un provvedimento di legge, quanto ho affermato non può che costituire una riflessione sui motivi ideali della battaglia per la giusta causa. Oggi non vi è dubbio che il problema si ponga in termini di concretezza: noi dobbiamo realizzare e rendere effettiva questa tutela del lavoratore. Il problema investe alcune questioni. Vi è il problema dell'onere della prova, che indubbiamente deve incombere sul datore di lavoro. Ma io credo che anche questa formulazione sia incompleta. Noi dobbiamo renderci conto del fatto che, in un processo che veda contrapposte le due parti del datore di lavoro e del lavoratore, la stessa prova da contrapporre a quella addotta dal datore di lavoro sarà tanto più difficile ad ottenersi in relazione a determinate situazioni di restrizione delle libertà democratiche. Ecco quindi l'esigenza di far sì che il lavoratore possa acquisire determinate prove in contraddittorio; ecco l'esigenza di non fermarci soltanto alla formulazione che l'onere della prova incombe sul datore di lavoro, senza rendere poi effettiva la possibilità del lavoratore di contestarla.

Tuttavia, ritengo che il tema centrale sia quello della efficacia dell'accertamento sulla mancanza della giusta causa; in altri termini, il punto decisivo e cruciale è costituito dagli effetti che scaturiranno da tale accertamento.

Non vogliamo certamente togliere alcunché al valore della battaglia, anche di carattere sindacale, che oggi si sta combattendo. La peggiore delle soluzioni, però, sarebbe ora quella di limitarci a formalizzare l'accordo sindacale, anche se con efficacia *erga omnes*, come avviene per ogni legge, senza viceversa compiere quei passi in avanti che può compiere soltanto il legislatore, come espressione del principio che lo Stato deve intervenire a tutela di un diritto essenziale e fondamentale della democrazia italiana. Un accordo sindacale ha indubbiamente i suoi limiti, soprattutto in una materia come questa, se si tiene conto che si tratta di un accordo bilaterale e che la controparte, che prevede di essere destinataria della sanzione, non consentirà mai in un accordo sindacale, anche nel caso di flagrante ingiusta causa, ad accettare tutte le conseguenze che discendono dalla violazione di principi fondamentali posti a tutela dei lavoratori.

Sono indubbiamente questi i limiti naturali, se non fatali, di un simile accordo. Ed ecco perché la sentenza della Corte costituzionale richiama alla esigenza che sia lo Stato a legiferare e quindi ad adoperare i mezzi e gli strumenti che sono propri del legislatore.

Indubbiamente, quando si tiene presente il valore e l'indole di questi beni, non si può dimenticare che, trattandosi di principi di libertà, questi reclamano la necessità di una loro tutela puntuale.

Se pensiamo alla libertà sindacale, politica e religiosa, è impossibile immaginare che l'equivalente di tali valori possa essere ritrovato in una penale, cioè in una modesta somma preventivata a titolo di risarcimento di un'offesa, e di una offesa così grande, alla coscienza sindacale, politica e religiosa. Ritengo che una proposizione simile non possa trovare una risposta positiva in chi veramente afferri tutto il significato degli obiettivi che vogliamo perseguire e dei valori che vogliamo tutelare. Ecco perché, di fronte al licenziamento avvenuto non per giusta causa, la sanzione non può essere che la dichiarazione di nullità di un tale provvedimento. Questa è la prima conseguenza che deve discendere da tale accertamento. Inoltre, occorrerà rovesciare l'attuale situazione secondo cui il datore di lavoro ha il diritto di opzione tra l'applicazione della penalità e la riassunzione, di fronte alla violazione di un interesse, si badi bene, che non è soltanto del lavoratore, ma, direi, anche dell'intera collettività. Infatti non vi è dubbio che l'atto di discriminazione colpisce non soltanto il singolo, ma anche la collettività: per cui senza dubbio la conseguenza deve essere la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

So benissimo che a queste proposizioni si risponde invocando la teoria, richiamandosi al divieto di prevedere obbligazioni di *facere*; so benissimo anche che qui si invoca tutta una teorica antica e millenaria: ma devo aggiungere che legislazioni come quella francese, tedesca e belga, che hanno con la nostra una comune origine (basti pensare al diritto romano ed a quello napoleonico) hanno soddisfatto, alla luce del dettato costituzionale, l'esigenza di porre un limite valido al potere di recesso da parte dei datori di lavoro; si tratta cioè di una soluzione che deriva dall'ordinamento costituzionale e non già dal richiamo a posizioni del passato.

Del resto, il Parlamento italiano ha già dato una risposta a questo quesito con la legge 9 gennaio 1963, n. 7, la quale all'articolo 2

dispone che la nullità dei licenziamenti intimati per causa di matrimonio comporta la conseguenza della corresponsione, a favore delle lavoratrici allontanate dal lavoro, della retribuzione globale fino al giorno della effettiva riassunzione. Questa clausola rende estremamente pesanti le conseguenze di un licenziamento avvenuto senza giusta causa.

È questo il tema sul quale dobbiamo soffermarci, per far sì che dalla enunciazione di principi certamente solenni, importanti e fondamentali si passi alla fase concreta, nella quale bisogna prospettare le conseguenze pratiche e valide che scaturiscono dai principi medesimi.

Credo che dalla proposta Sulotto risulti evidente che noi siamo favorevoli a che il giudizio sia affidato al giudice ordinario. So bene che in questo campo possono essere proposte soluzioni alternative, ma la tesi, da più parti avanzata, della sezione specializzata si rivela, anche alla luce dell'esperienza, la meno valida, la meno rettilinea, certo la più aleatoria. Oggi il giudice ordinario competente è il pretore: ma domani, nella prospettiva di una riforma dell'ordinamento giudiziario, dovrà questa materia essere affidata ad un giudice particolarmente competente e versato nei problemi del mondo del lavoro. Noi pensiamo, in proposito, a quel giudice unico elettivo previsto dalla nostra Costituzione all'articolo 106. Per questo ci batteremo in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario, affinché si dia vita a questa nuova figura di giudice che la Costituzione ha ipotizzato: un giudice che deve essere elettivo, unico, collegato ai problemi, ai bisogni, alle aspirazioni del mondo del lavoro.

Ci rendiamo conto, quindi, del fatto che il problema della giusta causa pone sul tappeto una serie di questioni che vanno affrontate e risolte, tra cui una delle più importanti è quella della riforma dell'ordinamento giudiziario. Abbiamo parlato del giudice unico elettivo; ma indubbiamente ogni sentenza presuppone diversi gradi di giudizio, per cui non possiamo non pensare anche al giudice di appello e alla stessa Corte di cassazione, e quindi non possiamo non affrontare il problema che scaturisce dall'esistenza di una Corte suprema che si discosta dai principi enunciati dalla Corte costituzionale, come anche recentemente è avvenuto a proposito del deliberato dalla Corte costituzionale in merito al tema dell'istruttoria sommaria.

Vi è quindi da affrontare il problema di un totale rinnovamento democratico dell'ordinamento giudiziario. Ecco l'obiettivo al

quale miriamo. Ecco perché pensiamo oggi al giudice ordinario, al pretore, consapevoli dell'esigenza di dar vita ad una riforma democratica dell'ordinamento giudiziario per creare un tipo di giudice veramente indipendente e sensibile ai problemi popolari, un giudice che sia interprete vero ed autentico delle leggi che il Parlamento approva.

Onorevoli colleghi, ho già detto che il problema che scaturisce dalla citata sentenza della Corte costituzionale sollecita la soluzione di altre questioni, sulle quali si è incentrata la battaglia condotta dai lavoratori del nostro paese. Ebbene, il tema della giusta causa è certamente un primo passo, un primo anello di questa catena, oltre il quale troviamo quello più vasto relativo allo statuto dei diritti dei lavoratori. E quindi con l'impegno di dar vita ad una legislazione del lavoro adeguata e rispondente alle esigenze della classe operaia, che noi comunisti diamo il nostro contributo affinché il Parlamento approvi un provvedimento sulla giusta causa che sia aderente alla realtà del mondo del lavoro e si ispiri all'esigenza della tutela dei diritti della persona umana e dei lavoratori. Siamo consapevoli che questo deve essere il primo passo verso l'attuazione di una legislazione che tuteli e difenda il lavoratore ed una pietra miliare per consolidare la democrazia nel nostro paese, convinti come siamo che la democrazia va tutelata anche con l'assicurare libertà all'interno delle fabbriche e nei posti di lavoro. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Armaroli. Ne ha facoltà.

ARMAROLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la proposta di legge sottoposta alla nostra attenzione ha un grande valore democratico e muove dalla esigenza, che la nostra società sente, di ricercare ed attuare un più alto livello di giustizia sociale e di libertà.

Ho fatto per tanti anni il sindacalista; ho avuto così modo di farmi un'esperienza ultradecennale, ho avuto occasione di parlare appassionatamente di questi problemi dinanzi alle Commissioni riunite lavoro e giustizia, nelle fabbriche e altrove; ne tratterò con altrettanta passione anche in questa sede.

L'emanazione di una legge che tenda a vietare i licenziamenti ingiustificati rappresenta una necessità vivamente sentita tra i lavoratori, e viva è l'attesa dei democratici, perché una legge del genere è indispensabile al fine di favorire la vera libertà. I sindacalisti, del resto, più degli altri si rendono conto dell'urgenza della norma, perché più

sovente si trovano viso a viso con le ingiustizie sociali e conoscono non soltanto le amarezze, ma talvolta anche i drammi degli ingiustificati licenziamenti; se questi fossero ancora tollerati, finirebbero per limitare il valore delle stesse istituzioni, finirebbero per minare quei sentimenti democratici che noi vogliamo sempre più diffusi.

Il programma dell'attuale Governo, prevedendo lo statuto dei lavoratori, si è proposto la soluzione di un grande problema umano e di un giusto problema politico; per cui noi socialisti crediamo che non si possa contestare la sostanza della proposta che in questo momento è sottoposta al nostro esame. Questa discussione sarà comunque utile e servirà ad accelerare l'attuazione dello statuto dei lavoratori: dovendo consistere tale statuto non in una normativa di carattere generico, ma piuttosto in una serie di precise leggi particolari in difesa del cittadino nella fabbrica. Il nostro auspicio è quindi che si giunga a trovare una via per varare una legge che abbia il contenuto della proposta che stiamo esaminando. Se ciò non accadesse, deluderemmo certamente tante speranze e tante attese che abbiamo suscitato.

La proposta di legge in esame ha in sé un alto valore politico ed un altrettanto alto valore morale e civile: essa tende non soltanto a dare concreta attuazione a quanto è previsto dalla Costituzione relativamente alla uguaglianza dei cittadini, ma anche a perfezionare quanto da anni è in parte patrimonio della nostra giurisprudenza, là ove si riconosce una condizione di soggezione di fatto del lavoratore rispetto al datore di lavoro; e tende anche ad attuare quanto la stessa Corte costituzionale ha affermato. Vi sono in proposito tante citazioni, tanti insegnamenti. Ha scritto, ad esempio, il grande studioso Crisafulli: « La subordinazione gerarchica del lavoratore all'imprenditore, necessaria e legittima per tutto quanto concerne le prestazioni lavorative e le esigenze della produzione aziendale, non può degenerare in uno stato di generale soggezione né estendersi a misure e forme tali da offendere la dignità delle persone e il pieno godimento da parte del lavoratore dei diritti di libertà che gli spettano in base all'ordinamento costituzionale della comunità statale ». I migliori studiosi, quindi, sollecitano l'attuazione di questo principio. Non esiste, infatti, effettiva e vera uguaglianza fra chi per vivere ha bisogno di lavorare e chi, invece, negandosi al concetto della funzione sociale della proprietà, può privare il cittadino del diritto al lavoro.

Questo ben sanno i lavoratori, i democratici; ma, purtroppo, dobbiamo dire con coraggio che la legge è sempre in ritardo su quanto è già acquisito dalla coscienza civile: è in ritardo rispetto alla coscienza sindacale, è in ritardo sugli stessi accordi interconfederali, anche se questi possono in diversi punti essere legittimamente criticati.

Noi vogliamo non soltanto favorire una società a piena occupazione, ma anche una società nella quale lavorare sia un'alta espressione di onore: vogliamo cioè una società dove il diritto al lavoro non possa essere barattato con una cifra di denaro.

È vero che vi è una prassi sindacale contro i licenziamenti ingiustificati, prassi recentemente rinnovata; ma tutti sappiamo che il datore di lavoro quasi sempre, versando una certa cifra, può rifiutarsi di riassumere il prestatore d'opera ingiustamente licenziato. Questo non deve più essere permesso. Bisogna fare in modo che il licenziamento ingiustificato sia gravemente antieconomico per chi intende proporlo; bisogna fare in modo che si rompa l'attuale stato di isolamento della fabbrica rispetto alla legge fondamentale dello Stato. La fabbrica non può più continuare ad essere un extraterritorio rispetto al contenuto della Carta costituzionale.

TOGNONI. Ella, quindi, è per la reintegrazione nel posto di lavoro?

ARMAROLI. Certamente. Affermo che bisogna fare in modo che al datore di lavoro non convenga far uso di queste rappresaglie.

BERAGNOLI. Bisognerebbe infliggere, per violazioni di questo tipo, da un mese ad un anno di carcere. Quello del lavoro è un diritto fondamentale.

ARMAROLI. Io sono per il pieno diritto di sciopero e per il pieno diritto al lavoro. La storia insegna che il padronato anticipa nella fabbrica ciò che vorrebbe imporre successivamente nel paese. Se è salva la libertà nel luogo di lavoro, la democrazia si rafforza nell'interesse di tutta la società. Dobbiamo dire, senza alcun timore e senza alcun limite, che chi entra in una fabbrica, in un cantiere, in un ufficio, spesso è costretto a lasciare fuori del cancello la sua fede sindacale e la sua fede politica, per entrare nel processo produttivo alla stregua di una macchina muscolare; e magari essere poi buttato fra i rottami quando non serve più al calcolo padronale.

Ed è proprio quando si esamina la cessazione del rapporto di lavoro che si affonda la mano nel vivo della piaga della disuguaglianza e dell'ingiustizia sociale.

Il licenziamento, infatti, per il padrone è soltanto una seccatura, una cosa spiacevole, alle volte una cosa fastidiosa; per il lavoratore, invece, è quasi sempre un dramma, ed è una tragedia per la sua stessa famiglia. È qui che si inserisce l'argomentazione che la tutela della libertà è intimamente connessa alla conservazione del posto di lavoro. Se è garantito il posto di lavoro, esiste veramente la libertà; diversamente esiste una società dove il ricatto e la persecuzione possono essere sempre alimentati. Soltanto così possono essere garantite le condizioni di sicurezza e di rispetto dell'umana dignità, che rendono concretamente effettivo quel diritto al lavoro sancito dall'articolo 4 della Carta costituzionale di una Repubblica democratica che proprio del lavoro ha voluto fare il suo principale fondamento.

Nell'attuale disciplina legislativa troppo è il peso dell'autorità del padrone, autorità che si esplica soprattutto in tema di licenziamento con preavviso ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile. Questo istituto spesso suole mascherare rappresaglie, ingiustizie e abusi. Va quindi abolito.

A questo punto ritengo opportuno, per dare maggiore chiarezza alla tesi che sostengo, ricordare la disciplina legislativa del licenziamento. Nel codice civile vigente il licenziamento s'inquadra nella figura generale del recesso. Il recesso dell'imprenditore dal contratto di lavoro assume il nome specifico di licenziamento; quello del prestatore d'opera, di dimissione.

Prendendo in considerazione il contratto di lavoro a tempo indeterminato, quello più comune nella pratica, ci si trova di fronte all'istituto del recesso volontario. L'articolo 2118, infatti, stabilisce che ciascuna delle parti può recedere dal contratto di lavoro dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti. Tralascio l'aspetto delle dimissioni. È agevole comprendere da ciò come il datore di lavoro possa, mediante un atto unilaterale e immotivato, licenziare il lavoratore in qualsiasi momento ritenga opportuno.

L'articolo 2119 disciplina poi il recesso per giusta causa, che assume, se attuato dal padrone, il nome di licenziamento in tronco. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, ovvero senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. Nel caso del licenziamen-



to in tronco, al lavoratore non compete l'indennità di anzianità.

Appare chiaro che nel caso di cui all'articolo 2118 il licenziamento è una vera e propria spada pendente sulla testa del lavoratore, di fronte alla quale esso è del tutto impotente ed in balia del proprietario. Nel caso invece di cui all'articolo 2119 vi è la possibilità di adire il giudice perché accerti l'esistenza della giusta causa e, di conseguenza, la liceità dello stesso licenziamento.

Io non intendo affermare che il padronato è privo di umanità e di sentimenti altruistici. Intendo affermare che l'attuale sistema, le attuali disposizioni legislative sono gravemente contrastanti con le norme costituzionali. Pertanto, noi non siamo qui a combattere l'autorità del datore di lavoro: siamo qui a combattere contro una situazione legislativa errata, contro sistemi sbagliati; perché sappiamo che, migliorando il sistema, si migliora l'uomo, e che la società sarà tanto migliore quanto più la possibilità di imporre ingiustizie sarà limitata o soppressa.

È vero, la democrazia dovrebbe essere imposta attraverso l'autocoscienza, attraverso regole morali. Ma purtroppo così non è, così non può avvenire; per cui le leggi, anche a tutela di questi principi, sono necessarie, così come è indispensabile la volontà politica di farle osservare.

Questa legge non lederà mai l'autonomia del sindacato: le darà, caso mai, nuovo vigore e nuovo impulso.

Quando si licenzia un attivista sindacale, diciamolo con franchezza e con lealtà, non lo si fa soltanto per espellere chi è portatore di un'idea non condivisa; ma lo si fa per una migliore salvaguardia del profitto economico, perché l'attivista sindacale, il membro della commissione interna di un'azienda viene spesso considerato dal padrone come una sottrazione di profitto.

Noi vogliamo che il lavoratore non sia più considerato come una semplice entità economica, ma come una persona umana che ha diritto di avere ideali, di sognare una società più giusta e di battersi per essa, di propagandare fuori della fabbrica, ovunque egli ritenga possibile, le proprie idee senza dover subire persecuzione alcuna.

Da questo punto di vista — sosteniamo — è necessaria questa legge per liberare molti dalla paura: perché non si vive soltanto di pane, ma si vive anche di serenità e di sicurezza! E direi che questa legge non si risolverà mai a svantaggio della produttività, a svantaggio

degli interessi della economia, ma si risolverà a favore della produzione e dell'economia.

Noi non rivendichiamo la libertà nelle fabbriche per fare dell'ostruzionismo, ma per produrre con entusiasmo; e l'entusiasmo è una energia estremamente utile. Mille prove dimostrano che là dove non vi è libertà non soltanto mancano l'entusiasmo e la passione per la propria opera, ma la produttività è sensibilmente inferiore.

Salvaguardare queste energie è necessario soprattutto in Italia, in un paese dove la democrazia è ancora giovane e il licenziamento per motivi ingiustificati fa correre ai lavoratori il rischio di essere condannati, chissà per quanto tempo, alla disoccupazione e alla discriminazione, a tutto danno delle strutture democratiche.

Ciò è tanto più grave se si pensa che lo Stato mantiene ancora in vita norme legislative estremamente gravi ed anticostituzionali, come quella che prevede il divieto di assumere alle dipendenze degli enti pubblici i cittadini che abbiano superato i trenta anni.

Accade spesso nel nostro paese, proprio nel momento più delicato di una vita, allorché si è perso il bene della giovinezza, di perdere anche il diritto al lavoro, poiché da parte dello Stato e dei privati esiste la facoltà di negarlo.

Non possiamo non essere d'accordo sul fatto che una società, per essere altamente civile, ha il dovere di porsi certi limiti, soprattutto quando alcuni presunti diritti finiscono per incidere così profondamente sulla vita altrui. Se noi tolleriamo il diritto assoluto della proprietà, non possiamo affermare il diritto al lavoro. O il diritto di proprietà è ispirato alla sua funzione sociale, come prevede la Costituzione, e allora il diritto al lavoro è salvaguardato; o, diversamente, permane una situazione di ingiustizia.

I limiti che noi chiediamo di porre non comprimono la libertà, ma la esaltano perché portano a garantire la sicurezza di ognuno, nonché ad affermare un complesso di principi politici che garantiscano la possibilità di affermazione della singola personalità umana, nell'integrale affermazione dei valori superiori dell'intera collettività. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giuseppe Gonella. Ne ha facoltà.

GONELLA GIUSEPPE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentita una premessa: quando, dal 1922 al 1927, fui organizzatore sindacale fascista, ebbi a promuovere scioperi ed occupazioni di fabbriche, sopportandone la responsabilità. Dico ciò perché sia

immediatamente e drasticamente compreso come io e il mio gruppo consideriamo il problema sottoposto al nostro esame.

Tanto premesso, non posso non osservare che il problema va inquadrato in una visione più ampia. L'oratore precedente, al quale riconosco equilibrio e precisione, si è preoccupato — stranamente perché di sinistra — di dimostrare che la proposta di legge non inciderebbe sul diritto di proprietà.

Quando ero ancora studente universitario, già si metteva in evidenza come il diritto di proprietà avesse subito nel tempo una serie ininterrotta di limitazioni: si può dire che nel momento in cui nel muro di uno stabile venne infisso un ferro per appoggiarvi i fili del telefono, quel giorno il diritto di proprietà subì una erosione, una limitazione in funzione di un diritto pubblico al quale venne giustamente riconosciuta la preminenza.

E il diritto di proprietà ha continuato a subire continue revisioni, a mano a mano che la società è andata evolvendosi: il nostro attuale codice civile, che risale, come è noto, al 1942, stabilisce confini ben precisi all'esercizio dei diritti del proprietario, ordinandolo al superiore interesse collettivo. Quale che sia la forma di governo, democratica o no, la proprietà è naturalmente finalizzata all'interesse collettivo nazionale e deve essere quindi inquadrata in tale prospettiva, anche con riferimento ovviamente comprensivo di coloro che nell'ambito di tale particolare istituto prestano la loro opera o la loro attività di intelligenza o di direzione e non soltanto di esecuzione.

Dal punto di vista dei principi siamo quindi perfettamente d'accordo; non altrettanto può dirsi invece circa il merito della proposta di legge al nostro esame, che apre la strada a non poche osservazioni e perplessità di ordine sia concettuale sia pratico.

Si afferma che il licenziamento del lavoratore non è ammesso se non per « giusta causa », senza che si precisi chiaramente che cosa si intenda per giusta causa. La specificazione che viene poi tentata ha un carattere soltanto esemplificativo, e d'altra parte la stessa prassi giudiziaria, la sequenza delle sentenze anche della Corte suprema di cassazione, non consentono di pervenire a una definizione dei concetti di giusto ed ingiusto, che sono relativi e soggettivi.

Per superare tale difficoltà si afferma di volersi rimettere alla valutazione del pretore, cui la proposta di legge demanda la competenza in materia. Ora io ritengo che il giudice di tribunale sarebbe più idoneo all'assolvi-

mento di tale compito proprio perché l'esperienza nei campi più vari del diritto, dal penale al civile al commerciale, gli consente di avere una visione più generale dei problemi, e dunque anche di quelli riguardanti la materia dei licenziamenti; ma, a parte ciò, come è possibile ammettere che si adisca l'autorità giudiziaria dopo l'espletamento del tentativo di conciliazione? Come si può conciliare ciò che è concettualmente legittimo per gli uni e illegittimo per gli altri? Si noti che qui siamo sul piano dei principi, non su quello dei fatti, in quanto si tratta di stabilire se il licenziamento di un lavoratore sia giusto o ingiusto. Non vedo proprio come una simile valutazione che, ripeto, deve essere espressione consequenziale di un principio, possa essere materia di una sentenza.

D'altra parte è pericoloso affidare la discriminazione tra giusto e ingiusto, tra legittimo e illegittimo, a un magistrato, sia esso il pretore o il giudice di tribunale o lo stesso giudice di Cassazione, che pure ha una ben maggiore esperienza nel campo del diritto.

Quindi, sotto questo punto di vista, rimango piuttosto perplesso. Perché non basta enunciare un qualche cosa che è doveroso: su ciò ogni discussione è superflua, potremmo perfino attingere al pozzo della demagogia. Bisogna scendere al concreto.

L'altro punto è il seguente: e qui mi rivolgo a quei colleghi che, con parola convinta, hanno proposto l'approvazione di questo provvedimento.

È fuori del mio abito mentale una certa posizione formalistica, e quindi trascurato riferimento qui fatti a indirizzi più o meno costituzionali, che si disattende strada facendo, e richiami a ciò che sarebbe democrazia e non democrazia. Non dimenticate: ogni inflazione riduce il valore della cosa. Vorrei ricordare che in uno Stato come il nostro, e così in tutti gli Stati nell'attuale momento, il lavoro, in tutte le sue accezioni — quindi nella sua espressione creativa, in quella direttiva, in quella impiegatizia, in quella manuale — ha un diritto di cittadinanza, non già perché, secondo la concezione di alcuni filosofi (non disturbiamo Riettel che ha fatto l'elogio dell'ozio), il lavoro sia la determinante della nobiltà umana, ma perché ad esso non è possibile non dare un riconoscimento di piena cittadinanza nello Stato. E per questo che io, il mio gruppo ed altri colleghi non avversiamo la concessione di uno statuto dei diritti dei lavoratori. Ma, oltre a tale statuto, dobbiamo dare a tutto il mondo del lavoro — esclusi quindi coloro che ne sono gli sfrutta-

tori e che vivono ai margini della società nazionale — cittadinanza giuridica con il riconoscimento dei sindacati (ciò che un gruppo politico non vuole: unica via per conferire ai medesimi diritti, doveri e responsabilità.

In realtà, e prima che lo dicesse Mazzini lo hanno affermato altri, ogni coscienza sente che non vi può essere diritto se non vi è in correlazione un dovere; non vi può essere un diritto se non vi è responsabilità; non vi può essere, diciamo, una veste aulica in colui che lavora se non ha, contemporaneamente, la responsabilità che gliene deriva.

Ecco perché io e il mio gruppo, che non siamo affatto contrari a soluzioni del genere (per dottrina, per coscienza, per diritto di cittadinanza in questa collettività nazionale, per una certa visione politica e morale del mondo al quale abbiamo in passato contribuito), diciamo che questa proposta di legge non può essere concepita soltanto come un primo passo. A forza di primi passi non si arriva mai alla meta, e non si consegue la visione completa del problema della cittadinanza del lavoro, di tutti i lavoratori; né si consacra quella responsabilità giuridica, quella idoneità giuridica, quella rappresentanza giuridica del mondo del lavoro, che ieri venne codificata e attuata e che, il livore politico distrusse.

Ciò che pesa e conta sul piano nazionale è che io sia l'avvocato Gonella e che dall'altra parte vi sia l'avvocato, l'ingegnere, il dottore o il laureato come tali e perché tali, e ciascuno rappresenti l'attività che svolge, perché è il singolo, col suo complesso di responsabilità, di doveri, di diritti, di visioni, di attitudini, di proiezioni, che deve essere riconosciuto e, vorrei dire, trasferito sul piano della gestione della cosa pubblica. Questa è la visione concreta che noi abbiamo. Tutto ciò non esclude l'altro aspetto meramente politico: quello dei partiti.

Ho solo prospettato fuggevolmente tutto questo per dire che in linea generale non siamo contrari alla questione di principio, tutt'altro! Ma abbiamo una visione ben più alta, più nobile, più coerente. E andiamo oltre: devesi riconoscere che proprio perché l'uomo è un egoista — e può appartenere a qualsiasi fede religiosa, può sentire più o meno fortemente la voce della sua coscienza, ma dinanzi al suo interesse resta e resterà sempre un egoista — è assai difficile che egli si compenetri degli interessi, dei diritti, delle aspirazioni, dei dolori altrui.

È altresì vero quello che ho sentito poc'anzi e cioè che mentre per il datore di lavoro il

licenziamento di uno, due o tre operai costituisce una semplice seccatura, per gli operai, come per qualsiasi dipendente e prestatore d'opera, è sempre un dramma. Questa è una grande verità. È per ciò che noi diciamo: nessuna ostilità, che sarebbe assurda prima ancora di essere sciocca. Siamo però altrettanto convinti che occorra la determinazione di ciò che si debba intendere per giusta causa, affinché essa sia inquadrata giuridicamente nel modo migliore e non lasciata alla dottrina o alla giurisprudenza, in una visione ampia e precisa.

In questo momento vorrei essere un uomo politicamente libero e non appartenere a nessun gruppo politico perché voi sentiste nelle mie parole la maggiore sincerità possibile, a cui esse si uniformano. Insisto ed affermo ancora la mia radicata convinzione che al mondo del lavoro deve essere riconosciuto ciò cui ha diritto, che ebbe, di cui fu depredata.

Il bene e il male, ripeto, onorevoli colleghi, non portano distintivi e il mondo del lavoro ha diritto a questo riconoscimento, quale che sia la firma che viene apposta in calce al progetto di riconoscimento giuridico, quale che sia l'ente o la rappresentanza nazionale che sanciscano questo diritto. Ecco perché i licenziamenti *sine causa* debbono essere inquadrati in una sfera di ordine superiore.

Di là dallo stesso statuto dei loro diritti è necessario, ripeto, dare ai lavoratori il diritto di entrare nelle assemblee rappresentative della nazione non come cittadini ma come lavoratori, come rappresentanti di un complesso di interessi, come portatori di desideri, di responsabilità, di esperienze. Occorre cioè far sì che queste espressioni non siano soltanto vacue o concettuali, ma costituiscano, per questa nostra benedetta Italia, davvero la proiezione reale del mondo del lavoro nella vita nazionale. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Borra. Ne ha facoltà.

BORRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzi tutto sottolineare, di fronte a questa proposta di legge, la validità dei problemi prospettati. Chiunque abbia una certa esperienza della vita delle aziende, e soprattutto nelle grandi aziende, sa bene come incomba sui lavoratori il pericolo di essere licenziati per una causa non giusta.

Credo che nessuno di noi abbia difficoltà a riconoscere questa situazione reale e a farla propria forse in termini diversi o con considerazioni che possono essere disparate. È in-

dubbio che troppo spesso si approfitta anche dei momenti di congiuntura come quello attuale per effettuare licenziamenti che in sostanza privano le aziende degli uomini più attivi, e il sindacato degli elementi meglio atti a rappresentare le esigenze di tutti i lavoratori. Talora ciò accade con discriminazioni veramente grossolane. Molto spesso, inoltre, non solo non ci si limita a colpire coloro che mantengono un atteggiamento più vivace e quindi possono, in parte, giustificare l'atteggiamento padronale, ma si cerca, colpendo magari chi è iscritto al sindacato, senza svolgere neppure un'attività di rilievo, di mortificare il sindacato come tale, determinando quel clima di paura in virtù del quale il sindacato perde la libertà che dovrebbe avere.

Desidero a questo punto porre l'accento su una questione già affrontata da altri colleghi, mi pare: intendo dire che va biasimato l'andazzo di certi enti (mi spiace dirlo, soprattutto statali e parastatali) di limitare le assunzioni di personale che abbia superato un certo limite di età. Il limite di età dà un'arma formidabile al datore di lavoro privato, perché è chiaro che il lavoratore di una certa età, sapendo che è difficile trovare altri posti, limita necessariamente la sua attività sindacale: si finisce per questa via col condizionare le sue stesse azioni.

Desidero cogliere l'occasione che mi viene data dalla discussione in oggetto per richiamare l'attenzione del ministro del lavoro su quanto ho lamentato, anche perché mi sembra che il limite di età sia stabilito proprio tramite accordi sindacali. L'accordo sindacale penso che non dovrebbe mai trascurare i diritti dei lavoratori; e il diritto al lavoro, se non erro, è sancito dalla Costituzione. Non è possibile dunque introdurre un limite di età senza recare un danno a tutta la collettività.

È bene sottolineare questo aspetto per quanto riguarda i licenziamenti, perché esso viene in sostanza a negare la libertà sindacale, che non va certamente confusa con la licenza sindacale.

Vorrei essere molto chiaro su questo punto. Le ditte, lo sappiamo bene, colpiscono in genere l'attività sindacale normale proprio per creare un clima di paura e non creare nello stesso tempo il martire, perché si rendono conto che la figura del martire è sempre controproducente per loro. Ma il loro scopo è sempre quello di soffocare la libertà sindacale. Questo aspetto del problema non va sottovalutato, perché la libertà sindacale è alla base della democrazia. Infatti se manca al lavoratore la possibilità di esprimersi, di parteci-

pare alla vita sindacale, manca la possibilità stessa di far valere le loro esigenze fondamentali.

Il problema alla nostra attenzione, dunque, ha un duplice aspetto: un aspetto umano che riguarda gente privata del lavoro, spesso proprio in momenti in cui è difficilissimo trovarne un altro, e un aspetto sociale che investe la libertà democratica del lavoratore, una libertà prevista e sancita dalla Costituzione.

Ma è proprio da queste considerazioni che sono portato a considerare come sia difficile valutare se valga o meno la giusta causa nei licenziamenti. Purtroppo, l'esperienza ci dice che mai ufficialmente è stato licenziato un lavoratore perché appartenente al sindacato. Il datore di lavoro ricorre sempre a motivi speciosi, spesso grossolanamente speciosi, che potrebbero però sempre integrare la giusta causa. I motivi sono lo scarso rendimento, o l'esigenza tecnica, o atti colpevoli. Basta trovare nella tasca del lavoratore un po' di carta smeriglio per affermare che costui voleva rubare.

L'articolo 1 della proposta di legge al nostro esame recita: « Il licenziamento del lavoratore non è ammesso che per giusta causa o per giustificato motivo. Al di fuori di queste ipotesi, la cui prova incombe al datore di lavoro, il licenziamento è nullo... ». Purtroppo, l'esperienza insegna che il datore di lavoro, quando vuole licenziare, troverà sempre una ragione configurabile come giusta causa. E una realtà comprovata, purtroppo, dall'esperienza. Se il datore di lavoro ha intenzione di colpire qualcuno, troverà sempre un motivo atto a giustificare il licenziamento.

L'articolo 2, a sua volta, precisa: « Giusta causa si ha quando sussista una inadempienza del lavoratore ai doveri derivanti dal rapporto di lavoro così grave da non consentire la prosecuzione dello stesso. Non può essere considerata in alcun caso giusta causa la libera espressione delle proprie idee e l'esercizio dei diritti sindacali e democratici da parte del lavoratore... ». Ma è evidente che mai un datore di lavoro colpirà qualcuno soltanto perché le idee da lui manifestate sono contrarie alle proprie! Anche questo è dimostrato dall'esperienza, quell'esperienza che ha indotto l'onorevole Sulotto a farsi iniziatore di questa proposta di legge.

Vi è il pericolo che proprio questa legge, basata sulla giusta causa, potrebbe prestarsi ad avallare, di fatto, la volontà padronale di colpire discriminatamente. Questo è per me il punto interrogativo, questa la perplessità che mi lascia questa legge, il cui spirito informa-

tore non ho difficoltà alcuna ad approvare. Però è chiaro che, fatta una legge, dobbiamo accettarne le conseguenze: non possiamo approvare una legge con la riserva di non osservarla. Allora, se la giusta causa potrà essere provata dal punto di vista formale, dobbiamo evitare che la legge precluda ogni possibilità all'azione sindacale. Noi rivendichiamo l'autonomia dell'azione sindacale proprio perché il sindacato deve poter avere la sua libertà d'azione, non deve essere vincolato da una legge che potrebbe anche, a un certo momento, avallare il gioco di chi ha certe intenzioni contrarie ai fini della legge stessa. Questo è, dunque, il primo punto interrogativo.

Ma c'è anche un altro aspetto. Se una ditta fosse dalla legge impedita di procedere a un licenziamento, che cosa diventerà la vita sul luogo di lavoro per l'operaio che nell'intento della ditta stessa avrebbe dovuto essere licenziato? Noi sappiamo benissimo che esistono situazioni peggiori dello stesso licenziamento; sappiamo che cosa sono i reparti di confino, le « squadre zero »: situazioni, per i lavoratori, più pesanti forse dello stesso licenziamento. Perciò dobbiamo fare in modo che non sia data soltanto una parvenza di aiuto al lavoratore, ciò che accadrebbe se limitassimo con legge le possibilità del sindacato.

Resta indubbiamente il problema di garantire il lavoratore da questi soprusi, da questi arbitri. È un problema veramente grosso, che va attentamente valutato. Io capisco che la soluzione più semplice, quella che piace di più ai lavoratori, è proprio quella prospettata in questa proposta di legge. Però, se la approfondiamo, vediamo che lascia molti punti interrogativi, che presenta molte lacune. Perciò dobbiamo esaminare attentamente le possibilità, perché è veramente difficile fare una legge perfetta.

Anzitutto bisogna rendere il più oneroso possibile il licenziamento ingiustificato. Mi si potrà obiettare che quando il datore di lavoro vuole licenziare è disposto a pagare, ma io credo che di fronte a un onere un po' sostanzioso egli sarebbe indotto a diventare più cauto.

Direi che bisognerebbe, poi, rendere il più oneroso possibile il licenziamento anche quando è giustificato, proprio perché, come ho detto, purtroppo spesso il datore di lavoro trova il modo di giustificare sempre i licenziamenti. Noi non possiamo accettare il principio che ogni difficoltà aziendale debba essere pagata dai lavoratori attraverso il licenziamento. Ac-

cenno soltanto a questo problema, che è grave e merita la massima considerazione.

In secondo luogo bisogna stabilire dei rapporti corretti di contrattazione sindacale, in modo che il sindacato possa al momento opportuno far pesare la sua forza e il suo prestigio. Naturalmente ciò comporta una assunzione di responsabilità da parte del sindacato, ma credo che un sindacato serio non debba mai avere paura di assumere le sue responsabilità. Se teniamo presente l'influenza che il sindacato deve avere nel quadro di una programmazione generale non a senso unico, ma come la intendiamo noi, cioè a scopi sociali, nella quale il potere dei lavoratori in tutta la vita economica del paese si rafforzi, possiamo comprendere quale arma potrà diventare tale responsabilità del sindacato.

Vi è poi un aspetto più generale. Il problema è tanto più vivo quando vi è disoccupazione. Occorre quindi portare il paese alla piena occupazione. Soltanto così potremo non temere gli accorgimenti padronali. L'onorevole Sulotto sa benissimo che alla Fiat si scioperò nel 1962 proprio perché l'azienda aveva necessità di assumere e l'economia era in fase di espansione. Purtroppo, sappiamo che avere una certa riserva di disoccupati a disposizione è sempre stato un calcolo del mondo industriale più retrivo. Oggi i tempi sono maturi per cambiare questa situazione. Vi è una volontà generale del Governo e del paese in questo senso. E credo che noi porteremo un contributo alla risoluzione del problema rafforzando questa volontà.

Concludendo queste mie brevi osservazioni sulla proposta di legge in esame, rilevo che il principio di rendere il più oneroso possibile il licenziamento non giustificato e quello di stabilire rapporti corretti di contrattazione sindacale rientrano in un progetto che il Governo si appresta a presentare. Per questo credo che sia bene esaminare i problemi sollevati dalla proposta di legge Sulotto nel quadro generale, alla luce anche di quanto proporrà il Governo. Naturalmente dobbiamo affermare fin da ora la giusta difesa del lavoratore che deve indubbiamente prevalere su ogni altro calcolo, ma che deve essere affrontata realisticamente, nel rispetto della stessa autonomia del sindacato. (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Cacciatore. Ne ha facoltà.

**CACCIATORE, Relatore.** Signor Presidente, le do atto con piacere che è stato mantenuto l'impegno assunto al momento in cui la discussione fu sospesa. Temo però che la discussione non continuerà, in quanto da tutta

la stampa abbiamo appreso che il Governo si accinge a presentare un suo disegno di legge. Ma soltanto con un colpo di maggioranza si potrà imporre di sospendere questa discussione, ed io non credo che ella lo consentirà. Infatti, quando una discussione è iniziata, non può essere sospesa e non si può più ritornare in Commissione per la presentazione di un nuovo disegno di legge da parte del Governo. Del resto, non ritengo che ella, signor Presidente, oggi ci costringerebbe ad una fatica inutile se prevedesse una sospensione ed una successiva ripetizione della discussione generale.

Ed entro in argomento. Con decreto del 16 marzo 1942, n. 262, fu approvato il testo dell'attuale codice civile. Si era allora in un periodo caratterizzato dal più duro autoritarismo e quindi anche nelle norme sui rapporti di lavoro prevalse una certa giustizia di classe. Per convincersi di ciò basta leggere l'articolo 2118 del codice civile, il quale recita testualmente: « Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nel modo stabiliti dagli usi o secondo equità ». In altri termini, praticamente il datore di lavoro con tale norma ha la possibilità di licenziare in qualsiasi momento il prestatore d'opera.

Abbattuto il totalitarismo, l'Assemblea Costituente si accinse subito al compito di modificare completamente il rapporto di forze tra il datore di lavoro ed il prestatore d'opera: datore di lavoro despota assoluto e prestatore d'opera lasciato, fino a quel momento, alla mercé della volontà del padrone. La prima grande affermazione di principio si ebbe con l'articolo 1 della Costituzione: « L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro », con il quale si intese dare al lavoro quella importanza massima che fino a quel momento non era stata riconosciuta.

Vi è poi il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, il quale aggiunge: « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese ». L'articolo 4 è ancora più chiaro: « La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto ».

Il primo comma dell'articolo 35 della Costituzione recita: « La Repubblica tutela il

lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni ». Ed infine l'articolo 41: « L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ».

Da tutte queste norme si evince in modo chiaro e preciso che il potere di recesso *ad nutum* è contrario allo spirito della nostra Costituzione, in quanto costituisce uno dei più seri ostacoli per lo sviluppo della personalità del lavoratore e per il raggiungimento di una effettiva libertà ed eguaglianza fra i cittadini.

Con riferimento specifico all'articolo 3, nella relazione dell'onorevole Basso (*Atti Commissione costituzionale*, volume secondo, pagina 10) si legge: « Il secondo comma impone di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale del paese ». Infatti, quando sul capo del lavoratore incombe la minaccia del licenziamento, è chiaro che per lui non vi è libertà di pensiero, né libertà di associazione, né libertà di voto.

In Campania, dove vivo (e non so se avvenga anche in altre parti d'Italia), in occasione di elezioni il datore di lavoro, specie nelle piccole aziende, annota il numero del certificato elettorale di ogni lavoratore e le varie sezioni in cui i suoi dipendenti vanno a votare, imponendo loro di votare una determinata lista e taluni candidati della stessa, con minaccia di licenziamento nel caso in cui tra i risultati elettorali delle sezioni in cui hanno votato i suoi dipendenti non figurino un voto a favore dei candidati segnalati. Ecco come si spiegano determinati risultati elettorali nel nostro paese! (*Interruzioni al centro*).

Nella mia provincia è avvenuto poi che un industriale conserviero, per liberarsi di due operai sindacalisti che invitavano i loro compagni di lavoro a pretendere il rispetto del contratto di lavoro, ha assoldato un « camorrista » locale con l'incarico di provocare una rissa all'interno della fabbrica. Avvenuta la rissa, il datore di lavoro ha potuto licenziare i due operai sindacalisti, servendosi appunto dello specioso motivo della lite. Ecco fino a che punto può giungere un datore di lavoro, pur di liberarsi di un operaio sgradito, colpevole soltanto di richiamare l'attenzione dei compagni di lavoro sulla necessità del rispetto del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro!

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1965

Alcuni colleghi hanno fatto cenno alla legislazione comparata in questa materia. Devo dire che il confronto torna un po' a disdoro del nostro paese, perché in questo campo ci troviamo molto indietro rispetto ad altri paesi. Basti pensare che perfino nella Spagna di Franco esiste una legge del 1944, modificata nel 1956, la quale precisa che il salariato licenziato senza sufficienti motivi (e i motivi giusti sono elencati nella legge stessa) ha il diritto di essere reintegrato o di ricevere un indennizzo. Norme analoghe esistono nella legislazione del Messico, del Brasile, della Libia, della Francia, della Repubblica federale tedesca, dell'Unione Sovietica, della Polonia e dell'Austria. In Brasile il codice del lavoro (emanato con decreto-legge n. 5452 del 1° maggio 1943, che ha unificato la legislazione in materia) stabilisce all'articolo 492 che un salariato con più di dieci anni di anzianità non può essere licenziato se non per grave colpa o per cause di forza maggiore.

In Polonia il decreto 18 gennaio 1956 sulla limitazione del diritto di disdetta senza preavviso del contratto di lavoro contiene norme che limitano notevolmente la possibilità di disdetta per colpa commessa dal lavoratore, circoscrivendola ad alcuni casi esplicitamente specificati; inoltre vengono definiti esattamente gli altri casi che giustificano la disdetta per cause non dipendenti dal lavoratore. Le disposizioni del decreto concernono sia gli impiegati sia gli operai. Vi è poi l'elencazione dei casi in cui è ammessa la disdetta senza preavviso; ma l'importante è che essa può avere luogo soltanto con il consenso o con il parere del consiglio di impresa che rappresenta il lavoratore. Il consenso è necessario nei casi in cui la disdetta sia conseguente ad una infrazione grave degli obblighi principali del lavoratore. Negli altri casi è necessario il parere. Così nella Repubblica federale tedesca la procedura del licenziamento nei riguardi dei salariati è regolata principalmente dalla legge 10 agosto 1951, la quale stabilisce che la disdetta del contratto di lavoro di un operaio di età superiore ai 20 anni, che abbia lavorato per più di sei mesi senza interruzione nella stessa impresa, non ha effetto giuridico se non è assolutamente giustificata.

Noi siamo contrari a che questa materia venga regolata con il contratto collettivo, così come si è tentato di fare. Ciò non significa togliere ai sindacati l'autorità, la forza e la spinta alla lotta: il sindacato deve lottare per migliorare le basi di partenza. Noi abbiamo avuto la legge sulla validità dei contratti di

lavoro *erga omnes*. Forse che in virtù di questa legge le associazioni sindacali si sono fermate? Non hanno esse di giorno in giorno tentato di migliorare quel contratto di lavoro che era stato recepito nella legge? Credo di poter rispondere affermativamente. Noi desideriamo che questa materia venga regolata con legge perché, come altre volte ho detto, ci troviamo sempre dinanzi a due Italie. Dove la forza sindacale può imporsi, è chiaro che il contratto collettivo ha tutto il suo valore. Ma esistono zone in cui la forza sindacale non è ancora efficiente, per cui è necessario che intervenga l'autorità dello Stato: e l'autorità dello Stato interviene con la legge.

Noi siamo poi assolutamente contrari a che si trasfonda, come sembra si voglia fare, l'accordo ultimo nel disegno di legge, e precisamente nel disegno di legge che il Governo sarebbe in procinto di presentare. Ho già espresso il mio parere, contrario all'ultimo accordo sui licenziamenti individuali e collettivi. Quell'accordo, innanzi tutto, riguarda soltanto l'industria e lascia fuori l'agricoltura ed anche il commercio. Ma, soprattutto, quell'accordo stabilisce una graduazione circa l'importanza delle aziende e fissa una penalità che va scemando a mano a mano che diminuisce il numero dei dipendenti. E sembra che nel disegno di legge si voglia riprodurre questo punto dell'accordo.

Ora io vorrei domandarle, onorevole ministro: qualora un datore di lavoro voglia licenziare senza giusta causa un proprio dipendente, per quale ragione se è un piccolo imprenditore può liberamente commettere una ingiustizia, mentre se è un grande imprenditore deve sottostare a una certa penalità? Qui non si tratta di aumenti salariali, per i quali sia necessario tener conto della potenzialità economica dell'azienda. Qui si tratta di una rappresaglia che un datore di lavoro vuole adottare nei confronti di un lavoratore, e quindi non c'entra la potenzialità economica. Ed allora, se il datore di lavoro, quale che sia la sua forza economica, vuol prendersi questo divertimento, lo paghi, e lo paghi a caro prezzo.

Vorrei fare osservare al Governo e anche a coloro che ancora sostengono si debba regolare la materia con accordo interconfederale: noi oggi non abbiamo la legge *erga omnes*; a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale, un accordo stipulato oggi non possiamo farlo ricadere sotto la regolamentazione della legge *erga omnes*. Ed allora che cosa è avvenuto, in pratica, prima di tale legge? Un datore di lavoro, per sottrarsi al-

l'applicazione del contratto, affermava di non essere iscritto alla propria associazione di categoria e si sottraeva così all'obbligo di osservare quel contratto collettivo. Se non regoliamo con legge questa materia, ci troveremo nelle stesse condizioni del passato.

I colleghi che conoscono la materia del lavoro sanno benissimo che ogni giorno si verifica ciò che ho detto, cioè che le associazioni degli industriali e quelle dei commercianti suggeriscano ai propri aderenti di dichiarare di non essere iscritti. È difficile la prova del contrario. Come fa, infatti, un operaio a dimostrare che il suo datore di lavoro è iscritto all'associazione degli industriali o dei commercianti o degli agricoltori? Quindi un contratto collettivo stipulato oggi può benissimo essere violato dal datore di lavoro.

Io credo che l'accordo ultimo non sia altro che il frutto di una transazione. Come già ho detto, esso è limitato ai soli lavoratori dell'industria, ma lieve è la sanzione prevista nei confronti del datore di lavoro che voglia licenziare un suo dipendente. Si tratta, nel massimo, di dodici mensilità.

Ora, io credo che un datore di lavoro ben possa consentirsi il lusso di spendere anche 600 mila lire per liberarsi di un sindacalista che « dà noia » in fabbrica.

Non sono d'accordo sulla riduzione della penalità per i complessi industriali che non superano i 60 dipendenti, né — come ho già detto — nell'esentare da ogni penalità i datori di lavoro che abbiano un numero di dipendenti inferiore a 35.

Per quanto riguarda l'ammissibilità della regolamentazione per legge, credo che non bisogna spaventarsi, perché abbiamo già nella nostra legislazione tanti casi. Abbiamo, per esempio, il decreto-legge 19 ottobre 1923 per il personale addetto alle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interne esercitate dall'industria privata, da province e da comuni. In questo decreto fu stabilito che l'esonero del personale può aver luogo soltanto per riduzione dell'organico debitamente autorizzata dall'autorità governativa, per raggiungimento dei limiti di età, per inabilità, ecc. La destituzione, cioè il licenziamento disciplinare, può aver luogo per ipotesi tassativamente elencate e con una rigorosa procedura.

La stabilità ai lavoratori dipendenti delle Casse di risparmio fu assicurata fin dal 1941 con l'accordo nazionale del 28 febbraio; è stata ottenuta poi la sicurezza della conservazione del posto durante il servizio militare, la gravidanza e il puerperio. Per i salariati in agricoltura vi è diritto alla stabilità per la

durata di due anni. Vi è stato il contratto collettivo interconfederale del 7 agosto 1947 per la costituzione e il funzionamento delle commissioni interne, con divieto di licenziamento per i loro componenti fino ad un anno dopo la cessazione dal mandato. Vi è il trattamento speciale — in quanto a stabilità — degli invalidi di guerra e del lavoro e, da ultimo, degli invalidi civili. Basta infine tener presente l'accordo interconfederale 8 maggio 1953, l'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali, l'accordo interconfederale 21 aprile 1950 sui licenziamenti individuali per riduzione di personale; né si può omettere di ricordare il rapporto di lavoro di diritto pubblico.

Queste cose ho voluto ricordare per dire che abbiamo già precise norme legislative che regolano la materia e vogliamo sperare che la presentazione del disegno di legge non arresti definitivamente l'iter di questa nostra proposta. Fin dal 1957 noi sentimmo il dovere di sottoscrivere la proposta allora compilata dal compagno onorevole Di Vittorio; nel 1961 abbiamo nuovamente sottoscritto quella proposta e poi quella del compagno onorevole Sulotto del 1963. Abbiamo avuto sempre amare delusioni in quanto, mentre speravamo che una buona volta si attuasse il principio costituzionale, il Governo ha sempre frapposto ostacoli. Ricordo che le due Commissioni congiunte giustizia e lavoro avevano iniziato già la discussione; vi furono relazioni sia del relatore per la Commissione giustizia sia del relatore per la Commissione lavoro. Ad un certo momento, pur di arrestare il cammino di questa giusta proposta, ci si venne a dire che era pronto lo statuto dei diritti dei lavoratori, che il vicepresidente del Consiglio Nenni desiderava venire in Commissione per prendere contatto con noi, in modo che lo statuto dei diritti dei lavoratori potesse includere anche la materia di cui alla proposta al nostro esame; noi aderimmo sempre, fiduciosi, ma purtroppo fummo ancora una volta ingannati.

Ora voglio sperare che l'autorità del Presidente di questa Assemblea non consentirà che la discussione sia spezzata e che ci si rinvii in Commissione per perdere ancora molto tempo.

So che vi sono alcune forze contrarie a che la materia venga regolata legislativamente. I datori di lavoro ne hanno paura, e questo dimostra la giustezza della nostra tesi di non regolamentare la materia mediante accordo collettivo, ma con legge.

Se mi si consente, leggo poche parole dal quotidiano *Il Tempo* di stamane: « La tradu-



zione in legge dei recenti accordi sindacali sui licenziamenti altro non significherebbe che un puntellamento dei sindacati non richiesto né utile ai sindacati stessi, soprattutto perché li porrebbe in una posizione ausiliaria e non più autonoma». *Il Tempo* è diventato, come si vede, il difensore dei sindacati! Esso continua: « La regolamentazione dei più delicati aspetti dei rapporti di lavoro e delle attribuzioni dei sindacati determinerebbe pesanti conseguenze economiche e sociali. Già l'introduzione di fato, con il provvedimento deciso ieri, di una sorta di "stabilità d'impiego" anche nel settore privato indurrà gli imprenditori ad evitare sino al limite del possibile ogni nuova assunzione, acuendo il doloroso fenomeno della disoccupazione ».

Quindi, i datori di lavoro vi dicono: regolamentate la materia mediante contratto collettivo e non con legge. Essi stanno già affilando le armi per opporre cavilli su cavilli allorché il lavoratore licenziato senza giusta causa chiederà il rispetto dei suoi diritti.

A prescindere dal fatto che noi non siamo d'accordo sulla distinzione tra le aziende secondo il numero degli iscritti, non siamo nemmeno d'accordo su una regolamentazione della materia che si basi su una sanzione consistente nel pagamento di una certa indennità. Quando infatti un lavoratore è malvisto dal proprio datore di lavoro, questi sarà ben lieto di spendere qualsiasi somma pur di liberarsene. Le dodici mensilità non riescono comunque ad assicurare quanto è stabilito dalla Costituzione a favore dei lavoratori.

La proposta di legge Sulotto prevede la riassunzione coattiva del lavoratore. A un certo punto vi si dice infatti che la sentenza è esecutiva. Ma io non vedo come si possa eseguire una sentenza di tal genere. Pertanto, noi proporremo un emendamento per il quale il lavoratore licenziato senza giusta causa dovrebbe percepire il salario fino a quando non troverà altra occupazione. L'emendamento chiede altresì che presso l'ufficio di collocamento sia tenuto un elenco degli operai licenziati senza giusta causa; e questo non perché debbano avere la preferenza rispetto ad altri che hanno maggiori diritti, ma perché possa risultare il momento in cui il lavoratore sarà chiamato a lavorare in un altro settore con le stesse mansioni e la stessa retribuzione. Fino a quando ciò non avverrà, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere il salario che il lavoratore percepiva al momento del licenziamento ingiusto.

Ho già detto che siamo contrari alla distinzione fra le varie aziende. Che il datore di

lavoro abbia una grande o una piccola azienda, non significa che possa licenziare il lavoratore senza una giusta causa.

Vorrei terminare ricordando le parole di uno dei primi sostenitori del divieto di licenziamento senza giusta causa, cioè del compianto onorevole Di Vittorio, il quale, nella relazione a una sua proposta di legge del 1957, scriveva: « Onorevoli colleghi, raccomandiamo al vostro esame questa proposta di legge nella fiducia che, ispirandovi alla concezione moderna del diritto, vorrete accoglierne il principio, apportando al testo tutte le modifiche che potranno scaturire dal dibattito. Il Parlamento e la Repubblica, regolamentando l'istituto del licenziamento e armonizzandolo con le norme della Costituzione, renderanno un grande servizio al paese, in quanto elimineranno una causa di acuti contrasti e di pericolosi squilibri sociali e accresceranno la fiducia del popolo nelle supreme istituzioni democratiche, dello Stato, quali tutrici e garanti del libero esercizio dei diritti costituzionali di tutti i cittadini, anche e soprattutto nei rapporti di lavoro ». (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

#### Presentazione di un disegno di legge.

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio*. Mi onoro presentare, a nome del Presidente del Consiglio dei ministri, il disegno di legge:

« Proroga dei contributi dello Stato e di enti locali a favore degli enti autonomi " La Biennale di Venezia ", " La Triennale di Milano " e " La Quadriennale di Roma " ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vittorino Colombo. Ne ha facoltà.

COLOMBO VITTORINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli ministri, il mio sarà un breve intervento su un argomento di fondamentale importanza sul quale spero di poter ritornare in altro momento, in Commissione o ancora in aula. Mi sembra però doveroso esprimere sin da ora su tale questione il mio pensiero per precisare l'in-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1965

dirizzo del gruppo politico al quale appartengo.

L'elevazione dei lavoratori sul terreno economico, sociale e politico costituisce uno degli obiettivi di fondo della politica di centro-sinistra. In questo quadro si colloca l'impegno programmatico del Governo di elaborare, « sentite le organizzazioni sindacali, uno statuto dei diritti dei lavoratori al fine di garantire dignità, libertà e sicurezza nei luoghi di lavoro ». La realizzazione di tale statuto è prevista anche dal progetto di programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969, che nel capitolo dedicato ai modi e ai mezzi dell'azione programmatica afferma: « Alla riforma della società per azioni corrisponderà, nel campo del lavoro, la definizione di uno statuto dei diritti dei lavoratori, che introdurrà nell'ordinamento giuridico norme atte a garantire dignità, sicurezza e libertà nei luoghi di lavoro, in conformità alle norme della Costituzione ».

Negli ultimi anni sono stati compiuti, anche per iniziativa determinante della democrazia cristiana, sostanziali progressi verso una tutela del rapporto di lavoro più rispettosa delle esigenze di dignità, libertà e sicurezza dei lavoratori. Vi è stata una notevole fioritura di interventi legislativi, nata proprio da un'iniziativa del nostro gruppo: l'ormai famosa Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori nelle fabbriche, che si è articolata su una precisa denuncia fatta dalle « Acli » con un apposito « libro bianco ». Sono certamente passi importanti i provvedimenti per l'abolizione dei limiti alla mobilità della mano d'opera, per la regolamentazione del contratto di appalto, per l'abolizione dei contratti a termine, per il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio. Sono passi che fanno certamente onore al nostro Parlamento, anche se il cammino non è finito e anzi il più rimane da fare e proprio ancora nei riguardi del rapporto di lavoro, cioè dei modi di essere del cittadino lavoratore nella fabbrica.

Accenno ai problemi della libertà nelle aziende e in particolare a quello della giusta causa nei licenziamenti. Si tratta di stabilire in concreto, anche nei rapporti di lavoro, quel rispetto della persona umana che deve rimanere sempre il fine sommo e gerarchicamente il primo, anche se questa persona è obbligata a vivere in un'officina o nei campi. Il lavoro, infatti, non è una semplice merce che può venire trattata alla stregua delle normali leggi dello scambio, ma inerisce in modo indissolubile alla persona che lo presta. Inci-

dendo sul lavoro, inevitabilmente si incide sulla persona del lavoratore.

Il rapporto di lavoro è un rapporto di scambio tra prestazione professionale e salario, concerne cioè una attività umana; occorre quindi proteggere questa attività, non lasciarla al libero gioco delle forze di mercato, gioco molto pericoloso ed a volte perfino tragico, perché la vittoria spetta al più forte, anziché arridere al più giusto. Di qui l'importanza, la necessità di una tutela legislativa capace di ristabilire l'equilibrio, di fissare regole a questo scambio, cosicché sempre ed in primo luogo siano rispettati i valori più alti.

Nella dottrina sociale cristiana il diritto al lavoro è riconosciuto come un diritto naturale della persona, e quindi un diritto fondamentale. « Agli esseri umani — ci ricorda Giovanni XXIII nella *Pacem in terris* — è inerente il diritto di libera iniziativa in campo economico e il diritto al lavoro; a siffatti diritti è indissolubilmente congiunto il diritto a condizioni di lavoro non lesive della sanità fisica e del buon costume e non intralcianti lo sviluppo integrale degli esseri umani in formazione ». « La giustizia — dice ancora Giovanni XXIII nella *Mater et magistra* — va rispettata non solo nella distribuzione della ricchezza, ma anche in ordine alla struttura delle imprese in cui si svolge l'attività produttiva. E infatti insita nella natura degli uomini l'esigenza che nello svolgimento delle loro attività produttive abbiano possibilità di impegnare la propria responsabilità e di perfezionare il proprio essere ».

Tra i principi fondamentali della nostra Costituzione, quello enunciato nell'articolo 4, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, ha senz'altro un significato di grandissimo rilievo. La garanzia di un'occupazione rappresenta, infatti, non soltanto nella maggioranza dei casi la garanzia dei mezzi necessari per soddisfare le esigenze di vita del cittadino e dei suoi familiari, ma anche e soprattutto, attraverso la possibilità di soddisfare queste esigenze, il presupposto necessario per l'esplicazione della personalità e per lo stesso godimento dei diritti civili e politici. Conformemente al dettato costituzionale che affida alla Repubblica il compito di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, numerosi provvedimenti sono stati presi. Oltre i vari interventi destinati a favorire o addirittura a provocare la creazione di nuovi posti di lavoro, nell'intento di controllare la domanda e l'offerta di lavoro, si è provveduto a regolare la funzione del collocamento della manodopera come funzione pub-

blica; nell'intento di agevolare il collocamento e facilitare la massima e più proficua occupazione si è provveduto all'istituzione di corsi di addestramento professionale, e infine, nell'intento di garantire l'occupazione anche a certe categorie di lavoratori, si è imposto in alcuni casi alle imprese l'assunzione di invalidi di guerra, di invalidi per servizio, di invalidi civili, di orfani e congiunti di caduti in guerra o per servizio, reduci di guerra ed assimilati bisognosi, ecc.

Se però tanto è stato fatto per favorire l'occupazione del maggior numero possibile di lavoratori, occorre ben dire che poco al confronto si è fatto per garantire poi la stabilità dell'impiego. Nonostante i provvedimenti diretti a migliorare la tutela del rapporto di lavoro che ho ricordato all'inizio, esiste infatti ancora nel nostro ordinamento la disposizione dell'articolo 2118 del codice civile, primo comma, il quale permette al datore di lavoro di licenziare il prestatore di lavoro in qualsiasi momento ed anche senza serio motivo. La liceità di questo atto, le cui conseguenze possono essere così gravi, è subordinata al solo preavviso, o, in difetto, alla corresponsione dell'indennità corrispondente.

Il nostro diritto contrattuale è caratterizzato dal principio, almeno formale, di assoluta parità ed eguaglianza tra le parti contraenti. Questo concetto di parità e di eguaglianza, se vale per le altre branche del diritto, non può essere ritenuto ancora valido, per il nostro tempo, nel diritto del lavoro ed in particolare dopo le enunciazioni della Carta costituzionale.

Nel rapporto di lavoro, infatti, non esiste una parità assoluta di condizioni, e quindi non ha senso la tutela della libertà individuale dei due soggetti: lavoratori e datori di lavoro. Dice infatti il Mengoni: « Dal punto di vista del debitore di lavoro, il dato essenziale dell'applicazione della sua stessa persona nel rapporto importa l'esigenza che al lavoratore sia assicurato un potere illimitato di recesso (salvo il preavviso) appunto perché è in gioco per lui la sua libertà personale. Viceversa, dal punto di vista del creditore di lavoro, non viene affatto in considerazione il principio della libertà personale. Nel rapporto di lavoro il datore non impegna la sua persona, ma soltanto il suo patrimonio: per lui è in gioco soltanto il principio della libertà di iniziativa economica. Rispetto a questo principio l'attribuzione all'imprenditore di un potere incontrollato di licenziamento appare del tutto sproporzionata ».

Accanto a queste considerazioni che già da sole rendono opportuna l'approvazione di una nuova e più giusta disciplina dei licenziamenti individuali, altre ancora se ne pongono. Debbono, infatti, essere tenuti presenti gli impegni che derivano all'Italia dalla sua partecipazione alle comunità europee. Già l'articolo 3 del trattato istitutivo della C.E.C.A. stabilisce l'impegno degli Stati membri a promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera, permettendone la eguaglianza nel progresso. In modo più preciso, con l'articolo 117 del trattato della Comunità economica europea gli Stati membri hanno assunto l'obbligo di promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro e favorire l'armonizzazione dei sistemi sociali anche con il riavvicinamento delle normazioni legislative, regolamentari e amministrative.

In relazione al problema che ci interessa, risulta da uno studio pubblicato dall'Alta Autorità della C.E.C.A. sulla stabilità dell'impiego nel diritto dei paesi membri della C.E.C.A. stessa e redatto a cura di illustri studiosi, che l'ordinamento italiano è fra i più arretrati. Ciò, in particolare, se si confronta la nostra legislazione con quella tedesca e con quella francese. La legge tedesca sui licenziamenti del 10 agosto 1951, infatti, considera irregolare il preavviso notificato ad un lavoratore di età inferiore ai venti anni, alle dipendenze della stessa impresa da oltre sei mesi, ogniquale volta la risoluzione risulti ingiustificata sotto il profilo sociale. In Francia, un controllo altrettanto esteso risulta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale il recesso è abusivo quando il datore di lavoro esercita il suo diritto di recesso con leggerezza biasimevole o con colpa e senza che sia giustificato dal comportamento del lavoratore o dalle esigenze dell'impresa. In Olanda, la legge 17 dicembre 1953 affida al giudice il potere di valutare se il licenziamento non abbia esorbitato dai limiti del ragionevole. In Belgio la legge considera abusivo il licenziamento ispirato dall'intento di nuocere al lavoratore.

D'altra parte, mentre la legislazione belga e quella francese limitano la sanzione del licenziamento ingiustificato al risarcimento dei danni, le legislazioni degli altri paesi considerati si rivelano assai più protettive degli interessi dei lavoratori. Il diritto tedesco ammette la nullità del licenziamento e impone il ripristino del rapporto di lavoro in tutti i casi in cui il licenziamento non può essere considerato valido.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1965

TOGNONI. E allora, facciamolo anche noi. È una buona cosa, ma il punto è questo: siete disposti a farlo anche in Italia?

COLOMBO VITTORINO. Si tratta di criteri e di soluzioni a cui dobbiamo aspirare. La discussione che faremo servirà certamente come base positiva per giungere a queste conclusioni. Il Parlamento, nel suo libero dibattito, dovrà, oltreché fissare gli obiettivi a lunga scadenza, prendere in considerazione anche quelli a media e a breve scadenza. È un divenire al quale dobbiamo tendere e la nostra volontà politica si muove in questa direzione.

Per il diritto olandese non solo il datore di lavoro è tenuto al risarcimento dei danni in caso di licenziamento manifestamente infondato, ma può essere anche obbligato dal giudice a ripristinare il rapporto di lavoro a tutti gli effetti, sotto la minaccia di una sanzione.

È a questi principi, come si è visto, realizzati già nelle legislazioni di paesi che al nostro sono assai vicini per le profonde analogie delle tradizioni giuridiche e delle condizioni economiche e sociali, che anche la legislazione italiana deve ispirarsi. Ciò è richiesto da un lato dall'impegno dell'armonizzazione della legislazione sociale assunto dall'Italia nei confronti degli altri paesi della Comunità europea, dall'altro dalla necessità di realizzare una più precisa tutela della persona del lavoratore, salvaguardandone non solo gli interessi economici quanto anche e maggiormente gli interessi morali e professionali.

Un sostanziale progresso rispetto alla legislazione vigente in materia di licenziamenti individuali è rappresentato dall'accordo stipulato il 29 aprile scorso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di disciplina dei licenziamenti individuali dei lavoratori dell'industria.

Tra le numerose innovazioni previste dal nuovo accordo vanno sottolineate: il principio che il licenziamento del lavoratore può avvenire soltanto per giusta causa e per giustificato motivo, l'affermazione che il licenziamento non può essere determinato da motivi di fede religiosa, di opinione politica o di appartenenza ad un sindacato, l'obbligo della comunicazione in forma scritta del licenziamento e il diritto del lavoratore di conoscere i motivi, l'onere della prova dei fatti posto a carico del datore di lavoro, la procedura per dirimere la controversia che prevede una fase di conciliazione sindacale ed una di decisione arbitrale, sia per i licenziamenti motivati da giusta causa, sia per quelli inti-

mati per giustificato motivo; la possibilità per il collegio arbitrale, che giudica con procedura rapida, di ripristinare il rapporto di lavoro; l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere, in caso di mancato ripristino del rapporto, un'indennità sostitutiva pari ad un certo numero di mensilità di retribuzione.

Ai fini di una adeguata tutela del rapporto di lavoro in generale, l'accordo suddetto presenta tuttavia alcuni limiti sostanziali: 1) esclude dalla nuova regolamentazione, per la mancata validità *erga omnes*, i lavoratori e le aziende non aderenti alle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l'accordo; 2) esclude da qualsiasi miglioramento i lavoratori dipendenti dell'agricoltura e del settore terziario.

Si pone pertanto la necessità di modificare almeno l'articolo 2118 del codice civile, primo comma, sostituendolo con norme più adeguate alle esigenze di libertà e dignità del lavoratore, allo scopo di evitare sperequazioni di trattamento fra i lavoratori e di adeguare la legislazione ai progressi realizzati in campo sindacale in aderenza allo spirito e alla lettera della Costituzione.

Un problema sul quale vale la pena di spendere una parola è quello del rapporto tra potere sindacale e potere legislativo. È uno dei problemi più dibattuti nel nostro e in altri paesi, che tocca al limite lo stesso concetto di vero Stato democratico.

Anche in questa aula più volte abbiamo discusso cercando di individuare la linea più esatta; certo che per noi il concetto di società democratica ha in sé come essenziale la caratteristica del pluralismo. Anzi, partendo dall'entità fondamentale di ogni comunità, la persona umana, diciamo che è vera società democratica quella che tra la persona e lo Stato vede inseriti tanti altri organismi atti a risolvere specifici problemi, godendo così del vantaggio della specializzazione, nel rispetto delle diverse competenze, delle caratteristiche più peculiari, così da preparare in modo armonico la azione di sintesi che evidentemente si raggiunge al livello della *polis*.

Occorre evitare sconfinamenti dei e nei vari poteri tenendo anche presente ciò che può essere fatto dall'organismo minore nel senso che è più vicino alla persona umana. Nella piramide della società civile è bene che ciò venga realizzato e rispettato dagli organismi più elevati, evitando concentrazioni di potere che spesso, per non dire sempre, si trasformano in negazione o soffocamento degli spazi di libertà.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1965

La persona, la famiglia, le comunità intermedie hanno propri spazi che devono essere rispettati in un modo veramente religioso perché sono garanzia di vera democrazia e di dignità.

Uno dei settori più delicati è certamente rappresentato dall'azione sindacale e l'equilibrio tra questo potere — quello sindacale — ed altri poteri — in particolare quello politico e legislativo — è una delle condizioni indispensabili per un vero Stato democratico, cioè rispettoso delle libertà fondamentali.

Qualcuno paventa il pericolo che il legiferare in questa materia possa di fatto infrangere questo grande presupposto, quello cioè della libertà sindacale, che ha nella libera negoziazione di tipo contrattualistico una delle sue massime espressioni.

È un pericolo che anch'io temo proprio per la delicatezza dei rapporti, tanto che affermo l'opportunità da parte del legislativo di fermarsi un metro al di qua dello spartiacque anziché andare al di là, anche di un solo millimetro.

Si tratta però di esaminare se la materia in questione è solo ed esclusivamente materia sindacale oppure investe altri campi e settori più vasti, più complessi e più profondi, quali ad esempio la dignità della persona umana, i diritti fondamentali dei cittadini, proprio in quanto cittadini, e che perciò stesso non possono essere conculcati in nessun momento ed in nessun luogo e quindi nemmeno al di là dei cancelli di una fabbrica o della porta di un ufficio.

Mi pare che l'argomento che stiamo esaminando si ponga proprio su questo piano: l'esercizio dei diritti religiosi, politici e degli stessi diritti sindacali è inerente allo stesso concetto di persona, di cittadino prima ancora che al concetto e alla figura di lavoratore.

Purtroppo, lo sappiamo, la realtà dell'imprema moderna non facilita questo rispetto; anzi, o per esigenze tecniche (quello cioè di adeguare il lavoratore alla macchina fino a farlo diventare un tutto unico con essa, garanzia, si dice, di un miglior rendimento del tutto, specie se il tutto è una catena di montaggio), o per un falso lealismo aziendale che si vuol contrapporre al lealismo sindacale, spesse volte questi complessi, anziché elevare la persona del lavoratore al rango di veri collaboratori, integrano il lavoratore nel processo produttivo, svuotandolo di ogni suo vero valore e relegandolo al ruolo di un meccanismo umano che l'ufficio progetti o quello della cosiddetta organizzazione scientifica del lavoro

non hanno ancora saputo sostituire con un *relais* o con un centralino elettronico.

Se, poi, ci si mette la volontà padronale nell'intento di fiaccare la volontà sindacale dei lavoratori, il gioco è fatto e spesso si trasforma in tragedia. Ricordo qui un passo di Simone Weil, nel suo libro *La condizione operaia* (cito a memoria): spesse volte le moderne fabbriche, anziché essere delle cattedrali, sono luoghi di vera e completa spersonalizzazione. Al mattino si deve depositare in portineria, assieme al proprio cartellino, anche la propria anima e la propria coscienza e solo alla sera si può riprenderle ridiventando ancora persone umane.

Ecco perché, con tutta la prudenza del caso, è però indispensabile che la intera società, cioè la *polis*, debba preoccuparsi del rispetto di questi fondamentali diritti in ogni momento e in ogni luogo. L'azione del sindacato non solo è utile, ma è indispensabile; e bene ha fatto il Governo, nel suo disegno di legge sull'argomento, stando almeno alle prime notizie; a tenerne conto, non solo nella fase di consultazione, ma anche nella stesura, negli obiettivi e nel modo di raggiungere questi stessi obiettivi. Bene farà il Parlamento a verificare se questo rispetto è stato totale, apportandovi eventuali modifiche, così che sul piano formale e su quello di fatto il provvedimento non si presenti come uno svuotamento dell'azione sindacale, che al limite porta alla paralisi di questo importante strumento della comunità democratica, ma sia invece un'opera di vera sintesi a livello più generale. Se così sarà, non ci troveremo davanti a una mortificazione del sindacato, ma, anzi, ad una doverosa sensibilizzazione del potere legislativo verso questo fondamentale settore della vita moderna.

La recente sentenza della Corte costituzionale in questo senso è un esplicito invito rivolto proprio a noi legislatori di adeguare le norme vigenti alla evoluzione della realtà sociale e sindacale e al dettato costituzionale. Per questo, va accolta con viva soddisfazione la decisione del Governo di modificare la vigente disciplina del rapporto di lavoro. Il disegno di legge governativo, raccogliendo queste preoccupazioni, non si basa su una visione giuridicistica e astratta dei rapporti sociali ed economici che finirebbe per esautorare o mortificare la funzione e l'attività delle associazioni sindacali, ma su di una sana ed articolata concezione pluralistica della vita sociale, che riconosce e valorizza il ruolo insostituibile delle organizzazioni sindacali. In aderenza a questa concezione, il disegno di

legge governativo si preoccupa di salvaguardare la contrattazione collettiva, facendo salve le condizioni, le procedure e le norme dei contratti e degli accordi sindacali ed ispirandosi ai contratti e agli accordi sindacali nella definizione delle modalità di tutela del diritto del lavoratore.

Permettetemi di ricordare, terminando, che già nella passata legislatura, insieme con altri deputati democristiani, presi l'iniziativa di presentare una proposta di legge sulla regolamentazione dei licenziamenti individuali, allo scopo di introdurre il principio del licenziamento per giustificato motivo. Il provvedimento approvato ieri dal Consiglio dei ministri realizza, quindi, oltreché gli indirizzi della Costituzione, uno dei postulati fondamentali della nostra dottrina e del programma della democrazia cristiana nel campo del lavoro: ad esso il nostro gruppo, sicuro di interpretare le legittime attese dei lavoratori, assicura quindi il proprio appoggio convinto e deciso. *(Applausi al centro)*.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

#### Presentazione di un disegno di legge.

DELLE FAVE, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLE FAVE, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Norme sui licenziamenti individuali ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

#### Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PASSONI, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

MAZZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Desidero sollecitare lo svolgimento dell'interpellanza n. 483, sulla gestione dell'I.N.P.S. in relazione alle recenti denunce all'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELLE FAVE, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo, per quanto è consentito dal calendario dei lavori parlamentari, è a disposizione della Camera. Personalmente sono pronto a rispondere nella prossima settimana.

MAZZONI. La ringrazio, signor ministro.

GUIDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI. Sollecito lo svolgimento dell'interpellanza e dell'interrogazione da me presentate sulla utilizzazione degli indennizzi dovuti alla Terni in seguito alla nazionalizzazione dell'industria elettrica.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio*. Riferirò la sua richiesta al ministro competente.

#### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di mercoledì 16 giugno 1965, alle 10,30:

1. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

SULOTTO ed altri: Regolamentazione del licenziamento (302);

— *Relatori*: Cacciatore e Russo Spina.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia (*Urgenza*) (1920);

*e delle proposte di legge:*

CALABRÒ ed altri: Disposizioni per la cinematografia (*Urgenza*) (1449);

ALICATA ed altri: Disposizioni sulla cinematografia (*Urgenza*) (1484);

— *Relatori*: Gagliardi, *per la maggioranza*; Zincone e Botta; Alatri e Viviani Luciana; Calabrò, *di minoranza*.

3. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo allo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni, con protocollo ed annessi, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962 (1363);

Ratifica ed esecuzione del quarto protocollo addizionale all'accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 16 dicembre 1961 (1538);

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1965

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Ghana con scambio di note e *memorandum*, concluso a Roma il 20 giugno 1963 (*Approvato dal Senato*) (1766);

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Venezuela con annesso e scambi di note, concluso a Caracas il 4 luglio 1962 (*Approvato dal Senato*) (2083).

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Approvazione ed esecuzione del terzo e del quarto protocollo di proroga dell'accordo di Meyrin del 1° dicembre 1960, istitutivo di una Commissione preparatoria per la collaborazione europea nel campo delle ricerche spaziali, firmati a Parigi rispettivamente il 21 giugno 1963 ed il 13 dicembre 1963 (1894);

— *Relatore*: Folchi;

Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea adottata a Torino il 18 ottobre 1961 (*Approvato dal Senato*) (2080);

— *Relatore*: Toros.

5. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore*: Degan.

6. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione delle pensioni ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-1918 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDFINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717).

— *Relatore*: Zugno.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori*: Cossiga, *per la maggioranza*; Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza*.

8. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori*: Piccoli, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*;

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori*: Baroni, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*.

**La seduta termina alle 19,30.**

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA  
ANNUNZIATE**

*Interrogazioni a risposta scritta.*

**FODERARO.** — *Al Governo.* — Per conoscere se non ritenga necessario e doveroso di fronte alla perdita totale dei prodotti agricoli (che si è purtroppo verificata in molte zone calabresi ed in particolare nei comuni di Pazzano e vicini in provincia di Reggio Calabria) disporre — in applicazione della legge n. 739 del 1960 — per lo sgravio totale delle imposte e in genere di tutti gli oneri fiscali a carico dei coltivatori diretti e dei piccoli proprietari dell'intera regione, che non sono in condizione di poter far fronte ai pagamenti stessi; e ciò eventualmente anche previa inchiesta sulla veridicità dei fatti di cui sopra.

Per conoscere, inoltre, se non ritenga, per alleviare almeno le gravi ed estreme condizioni in cui versa l'agricoltura in Calabria, pronuovere il sorgere di piccole industrie basate sulle possibilità offerte dall'economia agricola della Calabria, dando luogo pertanto ad una industrializzazione razionale intesa a trasformare i prodotti del suolo da esportare particolarmente in alcuni paesi del continente africano, che importano dal continente europeo notevoli quantitativi di prodotti in scatole o confezionati sotto altre forme. (11828)

**DOSI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché, con soluzioni pronte ed adeguate, sia posto termine alla incresciosa situazione che ha portato e porta grave nocimento all'ordinato svolgersi della benemerita azione dell'istituto Beccaria di Milano, nel quale sono raccolti oltre centocinquanta giovani per la loro custodia, istruzione e rieducazione, situazione che ha indotto tutto il personale preposto ad astenersi dal lavoro, ha reso necessario affidare i giovani con sbrigativa, se pure necessaria, decisione, ad agenti carcerari ed ha presentato il ministero di grazia e giustizia quale amministrazione disattenta, inerte ed insensibile ad ogni pur tempestivo richiamo e ad ogni sollecitazione.

(11829)

**ZOBOLI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se gli consti che, malgrado varie assicurazioni date a parlamentari, in risposta ad interrogazioni *ad hoc*, sia stata data l'autorizzazione, da parte degli organi competenti del dicastero, e successivamente e quasi fatalmente sia stata rilasciata

la licenza edilizia da parte del sindaco, per una grossolana falsificazione della facciata del palazzo Gabrielli, già Gisberti, in via Montevecchio a Fano: falsificazione che, con l'abbassamento delle finestre e dei marcapiani della parte nuova, che ripete grossolanamente la parte vecchia, a scopo di speculazione edilizia, aveva già per presupposto la demolizione di questa parte vecchia e la infedele ricostruzione, e alla triste bisogna, sia pure con preordinati deplorabili protesti, si sta ora attendendo, a scorno del ministero e della commissione di studio per la tutela del patrimonio urbanistico dei centri storici, della benemerita associazione « Italia nostra », degli studiosi della scienza del restauro e di tutti i fanesi, che sono interessati (anche per ragioni turistiche oltreché culturali) alla conservazione del profilo e del tessuto urbano della loro nobile ed antica città.

Per conoscere, altresì, se, prima di consentire lo smontaggio della parte vecchia del palazzo, sia stato effettuato l'esatto rilievo di essa.

Per conoscere, infine, se non ritenga necessario ordinare immediatamente che gli atti della pratica vengano rimessi alla procura della Repubblica di Pesaro, per l'accertamento delle responsabilità penali a qualsiasi livello. (11830)

**BONEA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se nel prendere provvedimenti che proroghino la validità della triennialità delle nomine, tutte le categorie di insegnanti, comprese quelle per materie non obbligatorie, siano ammesse al beneficio della proroga stessa. (11831)

**MACCHIAVELLI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza di quanto segue:

1) che su conforme disposizione della gestione I.N.A.-Casa, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Genova aveva offerto un appartamento con promessa di vendita, a 42 lavoratori aventi diritto; appartamenti siti in Genova, via Emery cantiere n. 15135, località Giardino;

2) che in tale offerta veniva specificato che il beneficiario, in caso di accettazione, avrebbe dovuto anticipare lire 150 mila per ciascun vano legale prenotato, oltre alle quote quindicennali di ammortamento nella misura variante da lire 2.700 a lire 3 mila per vano legale;

3) che all'atto della stipulazione del contratto, veniva invece fatto sottoscrivere un



## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1965

impegno superiore; tanto che detti beneficiari sono costretti a pagare lire 4.500 a vano.

Nel caso che ciò risponda a verità, se non ritenga intervenire affinché vengano rispettate le clausole della « offerta di alloggio » — fra l'altro giudiziarmente impegnative — tanto più che molti fra gli interessati non sono in condizioni di pagare la maggiore somma e che per gli stessi appartamenti, affidati dalla gestione ad altri lavoratori in un primo tempo in locazione (in quanto non erano entrati nel beneficio del regolare sorteggio) e in seguito ammessi al riscatto, viene fatta pagare una somma inferiore, e cioè da lire 2.700 a lire 3 mila.

Se non ritenga in ogni caso far sospendere le ingiunzioni di pagamento in corso in attesa di un riesame della situazione. (11832)

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica pensione ciechi civili di Mantovani Armita (posizione 38283) da parte dell'Opera nazionale per i ciechi civili con sede in Roma, via Guidubaldo del Monte, 24. (11833)

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei riguardi dei cinque ufficiali di origine albanese già in servizio permanente effettivo e collocati nella riserva in seguito al decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 489, ed attualmente richiamati.

L'interrogante chiede in particolare se non sia doveroso prevedere la riammissione in servizio effettivo di detti ufficiali, i quali hanno sempre meritato in pace ed in guerra, e ciò anche nella considerazione che recentemente sono stati approvati provvedimenti in favore degli ufficiali e sottufficiali residenti in territori inaccessibili. (11834)

MORO DINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave atto di menomazione delle libertà sindacali sancite dalla Costituzione repubblicana compiuto dai dirigenti delle ferrovie del compartimento di Venezia, che hanno fatto rimuovere dagli albi del sindacato un manifesto affisso dalla segreteria nazionale del sindacato ferrovieri italiani, nel quale si invitavano i lavoratori a mobilitarsi per la difesa della libertà di sciopero.

L'interrogante chiede altresì quali provvedimenti il ministro intenda assumere a carico dei responsabili. (11835)

BEMPORAD. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere se non si ritenga doveroso ed indilazionabile procedere all'adeguamento all'aumentato costo della vita ed allo snellimento della procedura per la concessione delle pensioni di guerra, quale giusto riconoscimento ad una categoria di cittadini verso i quali il paese ha il dovere di esprimere in modo concreto gratitudine per il sacrificio compiuto. (11836)

FERIOLI E BOZZI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non gli appaia anomalo ed irregolare il modo di procedere del servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato, il quale, anziché indire le gare per forniture di materiali nella forma della licitazione privata e cioè con apertura delle offerte in seduta pubblica e redazione del relativo verbale, ricorre spesso, anche per forniture di materiali di normale produzione dell'industria, ad una procedura *sui generis*, la quale non ha il carattere della licitazione privata, né quello della trattativa privata.

Tale procedura consiste nell'invitare le ditte ritenute idonee a presentare le loro offerte entro un termine decorrente dalla data dell'invito, senza fissare il giorno e l'ora per l'apertura pubblica delle offerte stesse, che vengono invece esaminate e selezionate dagli uffici dell'amministrazione.

Gli offerenti presi in considerazione ricevono, dopo qualche tempo, comunicazione di accettazione delle loro offerte, oppure invito a praticare ribassi sui prezzi quotati; gli altri non ricevono alcuna comunicazione.

Poiché una simile procedura, oltre a non essere conforme alle disposizioni di legge sulla contabilità dello Stato, non sembra rispondere a criteri di necessità e nemmeno a criteri di migliore tutela degli interessi dell'amministrazione, mentre toglie ai privati concorrenti la garanzia dell'obiettivo controllo e confronto delle offerte, si chiede di conoscere se non si vogliano dare disposizioni per l'immediata cessazione della procedura medesima e, ove possibile, per il rinnovo delle gare irregolari già effettuate. (11837)

D'ALESSIO, CIANCA, NANNUZZI E CINCIARI RODANO MARIA LISA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni in base alle quali la prefettura di Latina trattiene da oltre otto mesi le deliberazioni di approvazione dei piani regolatori di Terracina ed Aprilia e per sapere

se ciò non sia in connessione con le pressioni che alcuni gruppi privati stanno esercitando per impedire l'approvazione dei piani ed ottenere sostanziali modifiche;

per sapere inoltre se non ritengano di intervenire, in considerazione della grave situazione di incertezza determinatasi nei comuni interessati e per garantire il rispetto delle autonomie locali, richiamando la prefettura di Latina ad un sollecito esame delle deliberazioni in questione con esclusione di quegli aspetti di merito che non appartengono alla sua competenza. (11838)

D'ALESSIO, CINCIARI RODANO MARIA LISA, CIANCA E NANNUZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto la prefettura di Latina a sostenere, con tendenziosi provvedimenti, l'azione di disgregazione e di ostruzionismo — inconciliabile con l'ordinato svolgimento della vita democratica ed espressione di una intollerabile volontà di sopraffazione — posta in essere nel consiglio comunale di Priverno dai gruppi della democrazia cristiana e della destra; e in particolare se non debba iscriversi alla censurabile condotta della prefettura l'aver disposto l'annullamento della deliberazione consiliare del 23 gennaio 1965 di nomina del sindaco e degli assessori, ricorrendo ad un evidente pretesto formale che in nessun modo aveva influito sulla chiara e inoppugnabile espressione di volontà del consiglio medesimo, favorendo così le deteriori manovre che hanno poi portato alla situazione ora in atto;

per sapere inoltre in questo quadro come sia stato possibile alla prefettura di Latina concedere una autorizzazione, dichiarata poi abusiva e quindi revocata con decreto 18 febbraio 1965, n. 5477, per l'istallazione di un distributore di benzina sulla proprietà di un consigliere comunale che ha svolto un ruolo determinante nel rendere infruttuose le ripetute convocazioni del consiglio disposte per la nomina del sindaco e della giunta. (11839)

MINASI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere come ritenga possibile che i coniugi Callipari Giuseppe-Luigi e Musolino Maria Giuseppa, genitori di un giovane caduto nell'ultima guerra, possano, nell'indifferenza assoluta di quell'amministrazione comunale, nonché delle autorità governative, da mesi restare accampati in una pubblica strada, in quanto sfrattati da un alloggio popolare e costretti, dalle loro condizioni finanzia-

rie, a dormire all'aperto entro il cassone di un mobile, mentre in Bovalino (Reggio Calabria) vi sono degli alloggi chiusi (per come fu segnalato da alcuni cittadini che presentarono una protesta al prefetto in solidarietà dei predetti coniugi).

Se non ritenga che più che un sussidio, che si appronta ad elargire la prefettura sollecitata dall'interrogante, occorra provvedere a dare una casa.

Se non ritenga che quell'amministrazione comunale e particolarmente quel sindaco sia meritevole di una deplorazione per la sua insensibilità e disumanità. (11840)

MINASI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere l'esito del concorso interno di quei manovali-ferrovieri, che lavorarono con le ditte appaltanti, successivamente assunti come contrattisti ed alla scadenza del contratto, per la legge 22 novembre 1963, parteciparono al predetto concorso.

Si intende sollecitare le conclusioni di quel concorso per dare a quei lavoratori, che superarono il concorso, una sistemazione definitiva. (11841)

MINASI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se intenda esaminare l'estremo disagio che si è venuto ad aggravare per i cittadini di Scilla (Reggio Calabria) a causa del nuovo orario ferroviario e intervenire per porre fine ad una tendenza a trascurare progressivamente le esigenze di quel centro.

Difatti dalle ore 18,20, ora di arrivo a Scilla del treno A-866, alle ore 22,15, ora di arrivo del treno A-868 a Scilla, non ci sono altri treni aventi fermata; mentre il treno 880, che da Scilla transita alle ore 20,43 (orario quasi intermedio fra le ore 18,20 e le 22,15), si ferma 2 minuti a Bagnara, Palmi, Gioia Tauro, ben 6 minuti a Rosarno e 5 minuti a Ioppolo; mentre Scilla, centro in pieno sviluppo turistico, centro più importante sotto ogni aspetto, di alcuni dei centri indicati, non usufruisce della fermata.

Così per la frazione Favazzina del comune di Scilla con il nuovo orario fu soppressa la fermata degli accelerati A 862, 4722, A 863, A 867. (11842)

BUSETTO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, e dell'industria e commercio.* — Per sapere se intendono intervenire con la necessaria sollecitudine per sostenere attivamente l'azione unitaria promossa dai sinda-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1965

cati metalmeccanici di Padova nei confronti dell'U.T.I.T.A. di Este, per la revoca immediata di trenta licenziamenti posti in atto tra gli impiegati e della minaccia di sospendere a zero ore alcune decine di operai.

L'interrogante, mentre fa presente: che fino ad alcuni giorni fa la direzione della U.T.I.T.A. continuava ad assumere nuovi impiegati; che quattro reparti dell'azienda lavorano anche sino a 50 ore settimanali ed oltre; che il gruppo « Viscosa » cui appartiene la U.T.I.T.A. di Este, ha chiuso il bilancio 1964 con utile rilevante, aumentando la componente estera delle sue attività; facendo sorgere all'estero nuovi stabilimenti e attuando notevoli operazioni finanziarie; che l'U.T.I.T.A. è la spina dorsale dell'economia di una zona caratterizzata da depressione e da squilibri, chiede di sapere quali iniziative i Ministri interrogati intendono porre in essere non solo perché vengano impediti i licenziamenti, ma per promuovere nuove condizioni per l'occupazione e per lo sviluppo del reddito in questa zona. (11843)

GUERRIERI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga doveroso ricordare, con la emissione di una apposita serie di francobolli, il cinquantesimo anniversario dell'entrata dell'Italia nella guerra 1915-18.

Detta emissione, di nessun aggravio di spese per lo Stato, rammentando e rappresentando gli episodi più salienti della guerra vittoriosa, testimonianza del valore del soldato italiano, contribuirebbe a dare un più significativo e più popolare rilievo alla celebrazione della storica ricorrenza. (11844)

PALAZZOLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le intenzioni del Governo in ordine alla concessione della pensione agli ex combattenti della guerra 1915-1918 di cui da tanto tempo si parla e per i quali nulla ancora si è fatto; mentre si è provveduto per tante altre categorie di cittadini indubbiamente meno benemerite di quella che attraverso sacrifici di ogni genere concluse il Risorgimento e l'unità della Patria. (11845)

BERAGNOLI E BIAGINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se corrispondono a verità le notizie diffuse nella provincia di Pistoia a proposito della soppressione della ferrovia alto pistoiese, a decorrere dal 1° luglio 1965.

Per sapere inoltre, nel caso che tali notizie abbiano fondamento, se non ritenga opportu-

no sospendere tale provvedimento, almeno fino a quando non sia stata costruita una adeguata rete viaria che colleghi le varie località oggi servite dalla ferrovia, rete che oggi non esiste o non consente il transito dei *pullmans* che dovrebbero sostituire i treni.

Per sapere infine se non ritenga più che opportuno concordare ogni provvedimento in materia con gli enti locali interessati. (11846)

LEVI ARIAN GIORGINA E SPAGNOLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi, alla signora Livia Laverani in Donini di Torino, presunta vedova del maggiore in servizio permanente effettivo Anton Filippo Donini, disperso in Russia nei fatti d'arme del gennaio 1943, non sia stata sinora concessa la pensione che le spetta nella misura conseguente all'anzianità indicata dallo stato di servizio (n. di matricola 9932, serie del ruolo « o ») e dal verbale di irreperibilità n. 145718, emessi dal ministero della difesa.

La signora Livia Donini Laverani, titolare della posizione n. 103370 al ministero del tesoro, continua a percepire una pensione di lire 46.250, di cui soltanto lire 26.370 quale presunta vedova di maggiore in servizio permanente effettivo; eppure da diciotto anni essa presenta ricorsi, senza mai aver ottenuto una risposta pertinente. Si ha la netta impressione che negli uffici sia accaduta una qualche confusione e che comunque sia stato totalmente ignorato il limite dell'anzianità fissato dal ministero della difesa.

Per sapere infine se non ritenga doveroso, nel Ventennale della guerra di Liberazione, corrispondere finalmente la pensione integrale alla signora Donini, che ha dovuto allevare ed educare i due figli Pier Luigi ed Elisabetta da sola con ingenti sacrifici e che è stata valorosa partigiana combattente. (11847)

LEVI ARIAN GIORGINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nel comune di Grugliasco (Torino), con 25.000 abitanti, mancano insegnanti elementari statali, per cui non solo le singole classi sono sovraffollate con 47, 50, 52 alunni, ma le autorità scolastiche hanno dovuto ricorrere al sistema delle pluriclassi, che riuniscono sotto un solo insegnante persino tre classi, con conseguente grave scadimento del profitto scolastico. Ciò si verifica mentre alcune aule, tempestivamente messe a disposizione dall'amministrazione civica, permangono vuote.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1965

E per sapere quali provvedimenti intenda prendere affinché nel prossimo anno scolastico le scuole elementari statali di Grugliasco dispongano del numero necessario di maestri, come richiede la popolazione, giustamente allarmata per l'attuale stato di cose. (11848)

**BIAGGI FRANCAANTONIO.** — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se corrisponda al vero che il consiglio di amministrazione dell'E.N.EL. ha rifiutato di partecipare a una sottoscrizione della cittadinanza di Voghera per la istituzione di una borsa di studio presso la scuola professionale industriale « Monumento ai Caduti » destinata ad onorare la memoria del compianto professore Carlo Calvi — Medaglia d'oro per i benemeriti dell'istruzione — e organizzatore e primo direttore della scuola stessa dal 1926 al 1964.

Poiché l'E.N.EL. in base alla convenzione stipulata dalle ex società elettriche con l'istituzione contribuisce al finanziamento della sezione elettricisti e conosce i meriti della scuola non si spiega la insensibilità dell'Ente di Stato e verso una sollecitazione pubblica che vuol favorire con una borsa di studio un giovane meritevole, di famiglia non abbiente, e verso un tributo di doverosa gratitudine ad un insegnante che ha tanto contribuito in vita alla formazione di centinaia di giovani specialisti oggi annoverati tra i dipendenti dell'E.N.EL.

Non si tratta, nel caso, di mero atto di liberalità a cui l'Ente pubblico può anche non essere tenuto, ma bensì di una concreta partecipazione di esso alla vita di una scuola da cui ancora oggi l'E.N.EL. largamente attinge giovani preparati per l'esercizio elettrico. (11849)

**MARTUSCELLI.** — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che la Mutua coltivatori diretti, in provincia di Salerno, continua a servirsi degli ospedali pubblici per i propri assistiti, accrescendo di giorno in giorno le difficoltà finanziarie degli enti e continuando a disinteressarsi dei pagamenti delle rette e dei compensi da un anno ed oltre, con debiti verso gli ospedali di molte decine di milioni — se non intendano porre termine a tale stato di cose. (11850)

**MATTARELLI.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i provvedimenti adottati dalla azienda delle ferrovie dello Stato per il potenziamento dei con-

vogli ferroviari diretti verso i maggiori centri turistici del paese durante la stagione estiva: in particolare, desidera segnalare la assoluta insufficienza delle vetture dei convogli di transito dalla stazione di Bologna per la riviera adriatica, in fine settimana, che provoca gravissimo disagio ai numerosissimi turisti stranieri in viaggio verso i centri balneari della Romagna e delle Marche.

L'interrogante ha potuto constatare di persona che nella giornata di sabato 12 giugno 1965 al treno diretto 113 Milano-Ancona sono state tolte alcune vetture, che avrebbero benissimo potuto proseguire almeno fino a Rimini, costringendo l'immensa folla di viaggiatori a scene indescrivibili per salire sulle poche vetture rimaste, con quali commenti per l'efficienza delle nostre ferrovie dello Stato è facile immaginare specialmente da parte dei numerosissimi stranieri. (11851)

**GHIO E LUCIFREDI.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici, del bilancio e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere quali motivi hanno indotto il Governo al finanziamento di nuove strade in altre regioni d'Italia senza provvedere all'indilazionabile completamento della strada litoranea La Spezia-Sestri Levante.

Tale strada infatti costituisce l'unica via di arrociamento all'Aurelia che a causa dei tormentati tornanti del Bracco e dell'ingente traffico che vi si svolge non è più in grado di soddisfare le più semplici esigenze commerciali e turistiche nazionali ed internazionali.

Si aggiunga che non di rado nei giorni di maltempo la stessa Aurelia diventa ancora più insidiosa e talvolta addirittura impraticabile.

Gli interroganti chiedono che almeno ulteriori parziali stanziamenti consentano una sollecita continuazione dei lavori anche a sollievo delle difficoltà che l'edilizia attraversa nella zona e che ha evidenti ed innegabili riflessi sull'occupazione di manodopera. (11852)

**MAGNO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'E.C.A. di Manfredonia ha escluso dal sussidio annuale concesso ai lavoratori della pesca i pensionati già appartenenti alla categoria, che negli anni passati sono sempre stati beneficiati di tale forma di assistenza.

L'interrogante chiede di sapere se non ritenga il Ministro di dover disporre un'assegnazione supplementare di fondi allo scopo di venire incontro anche ai bisognosi di cui sopra, che sono circa cento. (11853)

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1965

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali opere di bonifica saranno eseguite dai consorzi di bonifica operanti in provincia di Foggia con i fondi stanziati in base al decreto-legge anti-congiunturale. (11854)

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali opere saranno eseguite dalla sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e in Lucania con i fondi stanziati in base al decreto-legge anticongiunturale. (11855)

MAGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quando potrà essere provveduto all'apertura al traffico della variante strada statale 90, da ben dieci anni ripetutamente sollecitata dai rappresentanti delle popolazioni interessate, perché molto importante ai fini del collegamento della Puglia con la Campania e con Roma. (11856)

FIUMANÒ. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — A proposito del recente appalto di pulizia treni in viaggio, concesso alla ditta Sbrocchi Faliero (Napoli), per i treni da Napoli a Reggio Calabria e viceversa, per sapere:

a) quale interesse ha trovato l'amministrazione ferroviaria sostituendo la precedente ditta con sede a Reggio Calabria, quando è chiaro che gli oneri finanziari a carico dell'amministrazione stessa sono aumentati in conseguenza della diversa zona salariale, più alta, cui fa capo la ditta di Napoli rispetto a quella di Reggio Calabria;

b) se non ritenga dover intanto intervenire per evitare che ai lavoratori impiegati sui treni tra Napoli e Reggio Calabria e viceversa MS, SL, SM, LS venga imposto un orario di lavoro continuativo di 16 ore circa.

Tutto ciò per ottenere il rispetto delle leggi sull'orario di lavoro, per evitare danno alla salute dei lavoratori, illecito arricchimento della ditta privata senza utilità per il servizio ferroviario. (11857)

FIUMANÒ. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se non ritenga opportuno far riprendere la pratica per il prolungamento della strada Mirto-Ferraro, in territorio del comune di Siderno, fino all'abitato di Ferraro e per la congiunzione con quella della contrada Pirgo del comune di Grotteria. (11858)

FIUMANÒ E DE PASQUALE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per avere una documentata situazione statistica dei movimenti effettuati, nell'ultimo triennio, da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per trasloco di dipendenti per motivo di servizio e il numero degli alloggi patrimoniali non di servizio assegnati nei rispettivi complessi edilizi ammessi nella riserva, a mente del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni. (11859)

FIUMANÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga opportuno intervenire nei confronti della prefettura di Reggio Calabria, per evitare che sia perpetrata una evidente vendetta politica nei confronti del consigliere comunale Teodoro Anastasio, dichiarato decaduto, in data 2 giugno 1965, da parte della maggioranza consiliare di Rizziconi.

L'interrogante fa presente, fra l'altro, che l'assenza da tre sedute non può opporsi, in quanto dovrebbe trattarsi di assenza da una intera sessione consiliare, in considerazione che diverse sono le condizioni per la decadenza da consigliere rispetto a quella per la decadenza da assessore.

Ma l'argomentazione della maggioranza non si basa neanche su condizioni veritiere, in quanto il consigliere Anastasi risulterebbe assente dalla 2ª, 3ª e 4ª seduta del consiglio, ma non si è tenuto conto che la 2ª e 3ª seduta sono andate deserte, la prima per l'assenza dei gruppi P.S.D.I., D.C., P.S.I. e la seconda per l'assenza totale dei consiglieri in carica.

In verità, si vorrebbe dare una lezione al consigliere Anastasi perché ha ritenuto dimettersi dal gruppo P.S.D.I. e passare all'opposizione. (11860)

#### Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della sanità e delle partecipazioni statali per conoscere i motivi per cui non vengono messi in opera anche negli impianti Italsider di Genova Cornigliano quei dispositivi, così come è stato fatto, con risultati positivi, a Taranto, Pittsburg ed Amburgo, che consentano l'eliminazione — o quanto meno la riduzione, dei fumi e delle cadute del pulviscolo metallico, danneggiando grandemente il grosso agglomerato cittadino. (2593)

« MACCHIAVELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della marina mercantile sulle cause

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1965

del disastro di Bandar-Mashour nel quale sono periti diciassette marittimi italiani e sui provvedimenti adottati in favore delle vittime, dei superstiti e delle loro famiglie.

(2594) « SPECIALE, CORRAO, GIACHINI, TONGNONI, DI BENEDETTO, PELLEGRINO, ABENANTE, AMASIO, D'ALEMA, CAPRARA, VIANELLO, FIUMANÒ, DE PASQUALE, ASSENNATO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della sanità ed il Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere se sono loro note le particolari e gravi situazioni nelle quali si trovano i Comuni di Calitri, Bisaccia, Lacedonia, Aquilonia e Monteverde, in Provincia di Avellino, la cui popolazione, di circa 30.000 abitanti, per la mancanza di un ospedale o casa di cura, in un perimetro di quasi cento chilometri, non può usufruire di alcuna assistenza sanitaria sia diagnostica che chirurgica e ostetrica.

« Per sapere se sono a conoscenza dei numerosi e frequenti casi di morte che si verificano durante il trasporto dei feriti gravi, degli ammalati e delle partorienti dai comuni di loro residenza all'ospedale civile di Avellino, trasporti resi difficoltosi sia per la mancanza di autoambulanze che per la lunghezza e accidentalità del percorso (90 chilometri).

« Infine, per conoscere s'è consentito — in una nazione di progredita democrazia — permettere il mantenimento di tale grave situazione e non si ritenga, invece, provvedere, con urgenza, alla creazione nella zona indicata di un ospedale — anche di modeste proporzioni — da effettuarsi a carico totale dello Stato, stante la deficitaria situazione finanziaria dei comuni maggiormente interessati.

(2595) « AMATUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga opportuno concedere alle amministrazioni ospedaliere l'esenzione dalla tassa di importazione sugli apparecchi scientifici.

« Tale concessione già è stata fatta agli istituti universitari ed è auspicabile venga estesa alle amministrazioni ospedaliere, stante anche per loro la necessità di acquistare apparecchi scientifici all'estero e stante il disastroso bilancio di molti ospedali italiani.

(2596) « CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della sanità, per sapere se sia a conoscenza della scarsità di posti nel policlinico di

Perugia. Tale policlinico, creato per circa 700 posti letto, talora ha presenze giornaliere che superano le 1000 unità. In simili occasioni i malati vengono stipati nelle sale di degenza e non è raro il caso che vengano disposti su lettighe e lungo i corridoi.

« L'interrogante chiede pertanto se il Ministro non intenda studiare la situazione del policlinico di Perugia e decidere quali iniziative vadano prese, nell'ambito dei piani predisposti per l'adeguamento delle attrezzature ospedaliere.

(2597) « CRUCIANI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se abbia disposto o intenda immediatamente disporre la revoca del decreto con il quale il prefetto di Perugia ha provveduto a sospendere dalle sue funzioni di ufficiale di Governo il sindaco di Umbertide, unicamente colpevole di aver partecipato — nella sua qualità di primo cittadino — ad una manifestazione per la pace.

(2598) « VALORI, PIGNI, LUZZATTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere se il mancato inizio dei lavori di costruzione del nuovo stabilimento industriale della società « Soprafin » (Morteo) nel comune di Pozzolo Formigaro (Alessandria) da parte dell'impresa « Isa Appalti-Italstrade » è conseguente all'intendimento di affidare la esecuzione dei lavori ad imprese private, il che comporterebbe lo smantellamento dell'azienda pubblica ed il licenziamento di 250 dipendenti che andrebbero ad aumentare la disoccupazione già elevata nella zona, ove in sei giorni sono stati attuati 500 licenziamenti.

(2599) « ANGELINO ».

### Interpellanza.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, al fine di conoscere con urgenza se essi intendano, dopo tante iniziative, studi e progetti laboriosi, dare soddisfazione alla elementare esigenza di dotare la capitale della Repubblica di un organico e moderno complesso di edifici da adibire a sedi degli uffici giudiziari.

(489) « BOZZI ».